

## **CS Investment Funds 14**

Fondo d'investimento di diritto lussemburghese

### **Prospetto informativo**

11 dicembre 2017

**Indice**

<b>1.</b>	<b>Indicazioni per i futuri investitori</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>CS Investment Funds 14 – Riepilogo delle classi di quote<sup>(1)</sup></b> .....	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Il fondo</b> .....	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Politica d'investimento</b> .....	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>Partecipazione a CS Investment Funds 14</b> .....	<b>9</b>
	i. Informazioni generali relative alle quote.....	9
	ii. Sottoscrizione delle quote .....	11
	iii. Rimborso delle quote .....	11
	iv. Conversione delle quote .....	12
	v. Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di quote e del calcolo del valore patrimoniale netto .....	12
	vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro.....	12
	vii. Market timing.....	13
	viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote .....	13
<b>6.</b>	<b>Limiti per gli investimenti</b> .....	<b>13</b>
<b>7.</b>	<b>Fattori di rischio</b> .....	<b>16</b>
<b>8.</b>	<b>Valore patrimoniale netto</b> .....	<b>21</b>
<b>9.</b>	<b>Spese e imposte</b> .....	<b>22</b>
	i. Imposte.....	22
	ii. Spese .....	22
	iii. Commissione di performance.....	23
<b>10.</b>	<b>Esercizio contabile</b> .....	<b>23</b>
<b>11.</b>	<b>Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale</b> .....	<b>23</b>
<b>12.</b>	<b>Durata del fondo, liquidazione e fusione</b> .....	<b>23</b>
<b>13.</b>	<b>Informazioni per i titolari delle quote</b> .....	<b>24</b>
<b>14.</b>	<b>Società di gestione</b> .....	<b>24</b>
<b>15.</b>	<b>Gestore e subgestore degli investimenti</b> .....	<b>24</b>
<b>16.</b>	<b>Depositario</b> .....	<b>24</b>
<b>17.</b>	<b>Amministrazione centrale</b> .....	<b>25</b>
<b>18.</b>	<b>Informazioni regolamentari</b> .....	<b>25</b>
<b>19.</b>	<b>Politica di protezione dei dati</b> .....	<b>27</b>
<b>20.</b>	<b>Alcuni aspetti regolamentari e fiscali specifici</b> .....	<b>27</b>
<b>21.</b>	<b>Principali soggetti</b> .....	<b>29</b>
<b>22.</b>	<b>Comparti</b> .....	<b>30</b>
	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund .....	30
	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund .....	30
	Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund .....	30
	Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund .....	31
	Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund .....	32

## 1. Indicazioni per i futuri investitori

Il presente prospetto informativo ("prospetto") è valido solo se accompagnato dalle ultime informazioni chiave per gli investitori ("informazioni chiave per gli investitori"), dall'ultimo bilancio annuale nonché dall'ultima relazione semestrale, se pubblicata successivamente all'ultimo bilancio annuale. Tali documenti formano parte integrante del presente prospetto informativo. Ai potenziali investitori devono essere fornite le ultime informazioni chiave in tempo utile prima di aderire alla proposta di sottoscrizione di quote del fondo CS Investment Funds 14 (di seguito il "fondo").

Questo prospetto informativo non costituisce una offerta o una sollecitazione per la sottoscrizione delle quote (le "quote") del fondo da parte di alcuno in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non è consentita dalla legge o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non è qualificata in tal senso o a qualsiasi persona nei cui confronti non è consentito dalla legge effettuare tale offerta o sollecitazione.

Le informazioni non contenute nel prospetto informativo o nei documenti di pubblica consultazione in esso menzionati devono essere considerate come non autorizzate e nessuno vi deve fare affidamento.

Si raccomanda ai potenziali investitori di informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, requisiti legali ed eventuali restrizioni sui cambi o controlli valutari cui possono essere soggetti ai sensi delle disposizioni legali del Paese di cittadinanza, residenza o domicilio in caso di sottoscrizione, detenzione, conversione, rimborso o cessione delle quote. Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, "Spese e imposte". Ulteriori considerazioni di natura fiscale sono illustrate nel capitolo 9, "Spese e imposte".

In caso di dubbi circa il contenuto del presente prospetto informativo, i potenziali investitori devono rivolgersi alla propria banca, broker, consulente legale, consulente contabile o altro consulente finanziario indipendente.

Il presente prospetto è redatto in inglese e può essere tradotto in altre lingue. In caso di discordanze tra il testo in inglese e la versione in un'altra lingua, prevale la formulazione in lingua inglese, salvo quanto diversamente disposto dalla legislazione in vigore nella giurisdizione in cui le quote sono vendute.

Si invitano gli investitori a leggere con attenzione la descrizione dei rischi contenuta nel capitolo 7, "Fattori di rischio", prima di effettuare allocazioni nel fondo.

Alcune delle classi di quote possono essere quotate alla borsa di Lussemburgo.

**Le quote del fondo non sono state e non saranno registrate ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 (la "legge del 1933") o di eventuali leggi in materia di titoli di qualsiasi Stato degli Stati Uniti. Il fondo non è stato e non sarà registrato ai sensi dell'United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche né di altre leggi federali statunitensi. Le quote dei comparti descritti nel presente prospetto informativo non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente negli Stati Uniti, a meno che l'offerta o la vendita non sia consentita da un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dalla legge del 1933.**

**Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha deciso inoltre che le quote non devono essere offerte né vendute, direttamente o indirettamente, a eventuali aventi diritto economico ultimi che costituiscono U.S. person. Le quote non possono pertanto essere offerte o vendute direttamente o indirettamente a una "U.S. person" o a vantaggio di quest'ultima, dove il termine "U.S. person" è definita e include (i) una "United States person" secondo quanto indicato nella sezione 7701(a)(30) dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche (il "Codice"), (ii) una "U.S. person" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933 e delle successive modifiche, (iii) una persona "negli Stati Uniti" secondo la definizione contenuta nella Rule 202(a) (30)-1 ai sensi dell'U.S. Investment Advisers Act del 1940 e delle relative modifiche o (iv) una persona che è una "Non-United States Person" secondo la definizione attribuita a questo termine nella U.S. Commodities Futures Trading Commission Rule 4.7.**

Credit Suisse Fund Management S.A. è esentata dal requisito della detenzione di un'Australian Financial Services Licence ai sensi del Corporations Act 2001 (Cth.) (l'"Atto") con riferimento ai servizi finanziari forniti a clienti "wholesale" australiani (secondo il significato contenuto nella sezione 761G dell'Atto). Credit Suisse Fund Management S.A. è

disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo, secondo leggi straniere che differiscono da quelle australiane.

La società di gestione (come designata di seguito) non è autorizzata a rivelare alcuna informazione riservata in merito agli investitori, a meno che non sia tenuta a farlo in virtù delle leggi o dei regolamenti applicabili.

Ai singoli comparti possono trovare applicazione disposizioni particolari, come specificato nel capitolo 22, "Comparti".

2. CS Investment Funds 14 – Riepilogo delle classi di quote<sup>(1)</sup>

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote <sup>(2)</sup>	Commissione max. di sottoscrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissione di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) <sup>(3)</sup>	Commissione di performance
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund (EUR)	A	EUR	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	B	EUR	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	BH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	CA <sup>(11)</sup>	EUR	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CAH <sup>(7)(11)</sup>	<sup>(9)</sup>	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CB <sup>(11)</sup>	EUR	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CBH <sup>(7)(11)</sup>	<sup>(9)</sup>	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	DB <sup>(4)</sup>	EUR	n/a	ACC	n/a	2,00%	n/a	n/a <sup>(6)</sup>	n/a
	EA <sup>(8)</sup>	EUR	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EAH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EB <sup>(8)</sup>	EUR	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EBH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA	EUR	500'000	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IAH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA25	EUR	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IAH25 <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IB	EUR	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH <sup>(7)</sup>	CHF	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH <sup>(7)</sup>	USD	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IB25	EUR	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IBH25 <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MA <sup>(8)</sup>	EUR	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MAH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MB <sup>(8)</sup>	EUR	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH <sup>(7)(8)</sup>	USD	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH <sup>(7)(8)</sup>	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	UA <sup>(10)</sup>	EUR	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	UAH <sup>(7)(10)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	UB <sup>(10)</sup>	EUR	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	UBH <sup>(7)(10)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	XA <sup>(12)</sup>	EUR	<sup>(12)</sup>	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
XAH <sup>(7)(12)</sup>	<sup>(7)</sup>	<sup>(12)</sup>	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XB <sup>(12)</sup>	EUR	<sup>(12)</sup>	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XBH <sup>(7)(12)</sup>	<sup>(7)</sup>	<sup>(12)</sup>	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund (CHF)	A	CHF	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	B	CHF	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	BH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	CA <sup>(11)</sup>	CHF	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CAH <sup>(7)(11)</sup>	<sup>(9)</sup>	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CB <sup>(11)</sup>	CHF	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CBH <sup>(7)(11)</sup>	<sup>(9)</sup>	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	DB <sup>(4)</sup>	CHF	n/a	ACC	n/a	2,00%	n/a	n/a <sup>(6)</sup>	n/a
	EA <sup>(8)</sup>	CHF	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EAH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EB <sup>(8)</sup>	CHF	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EBH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA	CHF	500'000	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IAH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA25	CHF	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IAH25 <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IB	CHF	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH <sup>(7)</sup>	EUR	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH <sup>(7)</sup>	USD	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IB25	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IBH25 <sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MA <sup>(8)</sup>	CHF	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MAH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MB <sup>(8)</sup>	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH <sup>(7)(8)</sup>	<sup>(7)</sup>	–	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH <sup>(7)(8)</sup>	EUR	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
MBH <sup>(7)(8)</sup>	USD	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a	
UA <sup>(10)</sup>	CHF	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	
UAH <sup>(7)(10)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	
UB <sup>(10)</sup>	CHF	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	
UBH <sup>(7)(10)</sup>	<sup>(7)</sup>	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	
XA <sup>(12)</sup>	CHF	<sup>(12)</sup>	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote (2)	Commis- sione max. di sotto- scrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commis- sione di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) (3)	Commis- sione di perform- ance
	XAH (7) (12)	(7)	(12)	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
	XB (12)	CHF	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
	XBH (7) (12)	(7)	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund (USD)	A	USD	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	B	USD	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	BH (7)	(7)	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	CA (11)	USD	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CAH (7) (11)	(9)	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CB (11)	USD	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CBH (7) (11)	(9)	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	DB (4)	USD	n/a	ACC	n/a	2,00%	n/a	n/a (5)	n/a
	EA (8)	USD	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EAH (7) (8)	(7)	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EB (8)	USD	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EBH (7) (8)	(7)	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA	USD	500'000	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IAH (7)	(7)	-	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA25	USD	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IAH25 (7)	(7)	-	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IB	USD	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH (7)	(7)	-	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH (7)	EUR	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH (7)	CHF	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IB25	USD	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IBH25 (7)	(7)	-	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MA (8)	USD	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MAH (7) (8)	(7)	-	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MB (8)	USD	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7) (8)	(7)	-	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7) (8)	EUR	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7) (8)	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	UA (10)	USD	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	UAH (7) (10)	(7)	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	UB (10)	USD	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	UBH (7) (10)	(7)	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
XA (12)	USD	(12)	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XAH (7) (12)	(7)	(12)	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XB (12)	USD	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XBH (7) (12)	(7)	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund (CHF)	A	CHF	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	B	CHF	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	BH (7)	(7)	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	1,00%	n/a
	CA (11)	CHF	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CAH (7) (11)	(9)	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CB (11)	CHF	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	CBH (7) (11)	(9)	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	1,00%	n/a
	DB (4)	CHF	n/a	ACC	n/a	2,00%	n/a	n/a (5)	n/a
	EA (8)	CHF	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EAH (7) (8)	(7)	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EB (8)	CHF	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	EBH (7) (8)	(7)	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA	CHF	500'000	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IAH (7)	(7)	-	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IA25	CHF	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IAH25 (7)	(7)	-	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IB	CHF	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH (7)	(7)	-	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH (7)	EUR	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IBH (7)	USD	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,50%	n/a
	IB25	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IBH25 (7)	(7)	-	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MA (8)	CHF	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MAH (7) (8)	(7)	-	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MB (8)	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7) (8)	(7)	-	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7) (8)	EUR	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
UA (10)	CHF	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	
UAH (7) (10)	(7)	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	
UB (10)	CHF	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	
UBH (7) (10)	(7)	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a	

Comparto (moneta di riferimento)	Classe di quote	Moneta	Posizione minima	Tipo di quote (2)	Commissio- ne max. di sotto- scrizione	Adeguamento massimo del valore patrimoniale netto	Commissio- ne di distribuzione massima (annua)	Commissione max. di gestione (annua) (3)	Commissio- ne di perform- ance
	UBH (7)(10)	(7)	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	UA (10)	CHF	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,75%	n/a
	XA (12)	CHF	(12)	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
	XAH (7)(12)	(7)	(12)	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
	XB (12)	CHF	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
	XBH (7)(12)	(7)	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a
Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund (CHF)	A	CHF	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,90%	n/a
	B	CHF	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,90%	n/a
	BH (7)	(7)	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,90%	n/a
	CA (11)	CHF	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	0,90%	n/a
	CAH (7)(11)	(9)	n/a	DIS	n/a	2,00%	0,50%	0,90%	n/a
	CB (11)	CHF	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	0,90%	n/a
	CBH (7)(11)	(9)	n/a	ACC	n/a	2,00%	0,50%	0,90%	n/a
	DB (4)	CHF	n/a	ACC	n/a	2,00%	n/a	n/a (5)	n/a
	EA (8)	CHF	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	EAH (7)(8)	(7)	n/a	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	EB (8)	CHF	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	EBH (7)(8)	EUR	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	EBH (7)(8)	USD	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	EBH (7)(8)	(7)	n/a	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	IA	CHF	500'000	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	IAH (7)	(7)	-	DIS	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	IA25	CHF	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IAH25 (7)	(7)	-	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IB	CHF	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	IBH (7)	(7)	-	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	IBH (7)	EUR	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	IBH (7)	USD	500'000	ACC	3,00%	2,00%	n/a	0,45%	n/a
	IB25	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	IBH25 (7)	(7)	-	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MA (8)	CHF	25'000'000	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MAH (7)(8)	(7)	-	DIS	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MB (8)	CHF	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7)(8)	(7)	-	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7)(8)	EUR	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
	MBH (7)(8)	USD	25'000'000	ACC	0,50%	2,00%	n/a	0,30%	n/a
UA (10)	CHF	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,70%	n/a	
UAH (7)(10)	(7)	n/a	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,70%	n/a	
UB (10)	CHF	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,70%	n/a	
UBH (7)(10)	(7)	n/a	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,70%	n/a	
XA (12)	CHF	(12)	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XAH (7)(12)	(7)	(12)	DIS	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XB (12)	CHF	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	
XBH (7)(12)	(7)	(12)	ACC	5,00%	2,00%	n/a	0,80%	n/a	

(1) Il presente riepilogo delle classi di quote non esime dalla lettura del prospetto informativo.

(2) ACC = classe di quote a capitalizzazione / DIS = classe di quote a distribuzione

(3) La commissione di gestione applicata è pubblicata su base annuale o semestrale.

(4) Le quote di classe DB e DP possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG. Previo consenso della società di gestione, le quote di classe DB e DP possono essere inoltre acquistate anche da investitori istituzionali che hanno stipulato un mandato di consulenza o un altro accordo analogo, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata operativa del Credit Suisse Group AG.

(5) Le quote di classe DB non sono soggette al pagamento di una commissione di gestione, bensì soltanto di una commissione di servizio forfettaria, pagabile alla società di gestione, che copre tutte le commissioni e le spese ad eccezione di quelle dovute al depositario ed è pari almeno allo 0,03% annuo, ma non superiore allo 0,15% annuo.

(6) Le quote di classe DP non sono soggette al pagamento di una commissione di gestione bensì soltanto di una commissione di servizio forfettaria, pagabile alla società di gestione, che copre tutte le commissioni e le spese ad eccezione di quelle dovute al depositario ed è pari almeno allo 0,03% annuo, ma non superiore allo 0,15% annuo, e a una commissione di performance, pagabile alla società di gestione.

(7) La società di gestione può decidere in qualsiasi momento l'emissione di quote di CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH e XBH in qualsiasi altra moneta convertibile, stabilendone anche il prezzo iniziale di emissione. Prima di inoltrare richieste di sottoscrizione, i titolari delle quote devono informarsi presso gli agenti menzionati nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote" per sapere se nel frattempo sono state emesse quote di classe CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH o XBH in altre monete.

Per ciascuna classe di quote CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH e XBH, il rischio di cambio legato a un generale deprezzamento della moneta di riferimento del relativo comparto nei confronti della moneta alternativa della classe di quote è notevolmente ridotto grazie alla copertura del valore patrimoniale netto della rispettiva classe di quote CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH o XBH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, nei confronti della relativa moneta alternativa rispetto alla moneta della classe di quote CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH o XBH

mediante operazioni a termine in cambi. L'andamento del valore patrimoniale netto delle classi di quote in moneta alternativa è diverso da quello delle classi di quote denominate nella moneta di riferimento.

- (8) Le quote di classe EA, EAH, EB, EBH, MA, MAH, MB e MBH possono essere acquisite solo da investitori istituzionali.
- (9) La commissione di performance è indicata nel capitolo 22, "Comparti".
- (10) Le quote di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio.
- (11) Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia.
- (12) In alcuni paesi le quote di classe XA, XB, XAH e XBH possono essere distribuite tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari, a discrezione della società di gestione. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione minimo saranno definiti separatamente tra il distributore e/o l'intermediario finanziario da un lato e la società di gestione dall'altro, ad esclusiva discrezione della società di gestione.

### 3. Il fondo

CS Investment Funds 14 è stato costituito come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari in forma di fondo comune ("*fonds commun de placement*") assoggettato alla parte I della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo (la "legge del 17 dicembre 2010") che recepisce la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

CS Investment Funds 14 è stato istituito in origine con il nome di CS Bond Fund. Il nome del fondo è stato modificato in CS Investment Funds 14 il 17 febbraio 2015.

Il fondo è gestito da Credit Suisse Fund Management S.A. (la "società di gestione") ai sensi del regolamento di gestione del fondo (il "regolamento di gestione").

Il patrimonio del fondo è separato dal patrimonio della società di gestione e non risponde pertanto per le obbligazioni in capo alla società di gestione. Il fondo consta di un patrimonio indiviso e gli investitori (i "titolari delle quote") dispongono di uguali diritti di comproprietà indivisa su tutti i valori patrimoniali del fondo, in proporzione al numero di quote da loro detenute e al valore patrimoniale netto ("valore patrimoniale netto") delle stesse. Tali diritti sono rappresentati dalle quote emesse dalla società di gestione. Il regolamento di gestione del fondo non prevede assemblee dei titolari delle quote.

Il regolamento di gestione del fondo è stato emanato inizialmente il 14 settembre 1993. Esso può essere modificato dalla società di gestione con l'approvazione del depositario ("depositario"). Tutte le modifiche saranno pubblicate ai sensi del capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", e depositate presso il registro di commercio e delle società del Granducato di Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés). Il regolamento di gestione è stato modificato l'ultima volta il 17 febbraio 2015. Mention of the deposit of the consolidated Management Regulations with the Registre de Commerce et des Sociétés of the Grand Duchy of Luxembourg was published on 23 February 2015 in the Mémorial, Recueil de Sociétés et Associations ("Mémorial"). Il regolamento di gestione è depositato nella sua forma coordinata legalmente vincolante per la pubblica consultazione presso il registro di commercio e delle società.

Il regolamento di gestione disciplina i rapporti tra la società di gestione, il depositario e i titolari delle quote, come descritto nel presente prospetto informativo. La sottoscrizione o l'acquisto delle quote comporta l'accettazione del regolamento di gestione (comprese le relative spiegazioni complementari) da parte dei titolari delle quote.

Il fondo ha una struttura multicomparto ("ad ombrello") ed è pertanto composto da uno o più comparti (ciascuno di essi indicato come un "comparto"). Ciascun comparto rappresenta un portafoglio con proprie attività e passività, e viene considerato come un'entità separata in relazione ai titolari delle quote e ai terzi. I diritti degli investitori e dei creditori nei confronti di un comparto, o i diritti connessi alla costituzione, al funzionamento o alla liquidazione di un comparto sono limitati ai valori patrimoniali di tale comparto. Nessun comparto risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni di un altro comparto.

La società di gestione può costituire in qualsiasi momento nuovi comparti, con quote aventi caratteristiche simili a quelle delle quote dei comparti già esistenti. La società di gestione può creare ed emettere in qualsiasi momento una nuova classe di quote ("classe di quote") o tipo di quote per un comparto. In caso di costituzione di un nuovo comparto o di creazione di una nuova classe o tipo di quote da parte della società di gestione, i relativi dettagli saranno inseriti nel presente prospetto informativo. Le nuove classi o tipi di quote possono avere caratteristiche diverse da quelle già esistenti.

Le caratteristiche di ciascuna eventuale classe di quote sono descritte più avanti nel presente prospetto informativo, in particolare nel capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 14", e nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

I singoli comparti sono contraddistinti con i nomi indicati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote" e nel capitolo 22, "Comparti". I dati relativi alle performance delle singole classi di quote dei comparti sono riportate nelle informazioni chiave per gli investitori.

### 4. Politica d'investimento

L'obiettivo principale del fondo è offrire ai titolari delle quote la possibilità di investire in portafogli gestiti in modo professionale. Il patrimonio dei comparti viene investito, nel rispetto del principio della ripartizione del rischio, in valori mobiliari e altri investimenti consentiti dall'articolo 41 della

legge del 17 dicembre 2010. L'obiettivo e la politica d'investimento dei singoli comparti sono descritti al capitolo 22, "Comparti". Gli investimenti dei singoli comparti sono effettuati nel rispetto dei limiti per gli investimenti stabiliti dalla legge del 17 dicembre 2010 e riportati nel capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", del presente prospetto informativo.

**L'obiettivo d'investimento di ciascun comparto è la massimizzazione della crescita di valore del patrimonio investito. A tal fine, la società di gestione assume un commisurato livello di rischio. In considerazione delle fluttuazioni dei mercati e degli altri rischi (cfr. capitolo 7, "Fattori di rischio"), non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo d'investimento per i rispettivi comparti. Il valore degli investimenti può sia diminuire che aumentare e gli investitori possono non recuperare il valore dell'investimento iniziale.**

#### Moneta di riferimento

La moneta di riferimento è la moneta in cui vengono calcolati il valore patrimoniale netto e la performance dei comparti ("moneta di riferimento"). La moneta di riferimento dei singoli comparti è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

#### Attività liquide

I comparti possono detenere in via accessoria attività liquide, sotto forma di depositi a vista e vincolati presso istituzioni finanziarie di prim'ordine e strumenti di mercato monetario non aventi natura di valori mobiliari, con scadenza non superiore a 12 mesi, in tutte le monete convertibili.

Ciascun comparto può inoltre detenere in via accessoria quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CEE, che a loro volta investano in depositi vincolati a breve termine e strumenti di mercato monetario e il cui rendimento sia comparabile a quello di investimenti diretti in depositi vincolati e strumenti di mercato monetario. Assieme a qualsiasi investimento in veicoli d'investimento collettivo in valori mobiliari e/o in altri veicoli d'investimento collettivo, questi investimenti non devono superare il 10 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.

#### Operazioni di prestito titoli

Nel rispetto dei limiti per gli investimenti più avanti stabiliti, i comparti possono effettuare di volta in volta operazioni di prestito titoli ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio. Le operazioni di prestito titoli sono operazioni in cui un prestatore trasferisce titoli a un prestatario subordinatamente all'impegno secondo cui quest'ultimo restituirà titoli o strumenti equivalenti in una data futura o quando gli verrà richiesto dal creditore; questa operazione è considerata come un'operazione di prestito titoli per la parte che trasferisce i titoli o gli strumenti e come una presa a prestito di titoli per la controparte alla quale tali titoli o strumenti vengono trasferiti. Le operazioni di prestito titoli comportano un trasferimento al prestatario della proprietà dei titoli in questione. Di conseguenza, questi titoli non sono più soggetti alla custodia e alla sorveglianza da parte del depositario. Al contrario, eventuali garanzie trasferite in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrebbero assoggettate alla custodia e alla vigilanza usuali da parte del depositario del fondo.

I comparti possono stipulare operazioni di prestito titoli unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

Per quanto concerne i proventi delle operazioni di prestito titoli, il reddito generato da queste operazioni è accreditato al 60 per cento ai comparti partecipanti e al 40 per cento alla controparte (principal) nell'operazione di prestito titoli. L'entità legale che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti è Credit Suisse (Svizzera) SA o Credit Suisse AG.

La società di gestione non riceve alcun reddito delle operazioni di securities lending.

La percentuale del patrimonio detenuto da un comparto che può essere soggetta a operazioni di prestito titoli dovrebbe essere compresa generalmente tra lo 0 e il 30 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto. Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", questa percentuale può essere aumentata sino a un massimo del 100 per cento del valore patrimoniale netto di questo comparto, in funzione di circostanze di mercato fra cui ad esempio il tipo e la quantità di titoli trasferibili rilevanti detenuti all'interno di un comparto e la domanda del mercato di questi titoli in un dato momento.



I comparti assicurano che il volume delle operazioni di prestito titoli venga mantenuto a un livello appropriato o di essere autorizzati a richiedere il rendimento dei titoli prestati in modo da consentirgli in qualsiasi momento di onorare i propri obblighi di rimborso. Le controparti nelle tecniche di gestione efficiente del portafoglio dovrebbero essere sottoposte a regole di supervisione prudenziale previste dalla CSSS equivalenti a quelle contemplate dalla legislazione UE.

L'esposizione al rischio di controparte risultante dalle operazioni di prestito titoli e quella derivante dal ricorso a strumenti finanziari derivati OTC dovrebbero essere combinate nel calcolo dei limiti per il rischio di controparte previsti ai sensi del capitolo 6.4 a), "Limiti per gli investimenti". Il rischio di controparte può essere trascurato purché il valore della garanzia valutata al prezzo di mercato e tenendo conto di opportunità tagli superi il valore dell'ammontare esposto al rischio.

Il comparto non riceve garanzie in contanti.

I comparti assicurano che la loro controparte presti le garanzie sottoforma di titoli compatibili con le disposizioni del diritto lussemburghese applicabili e nel rispetto dei requisiti previsti dalla politica relativa alle garanzie prevista al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Al valore delle garanzie si applicano opportuni tagli secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione.

### Total Return Swap

Un total return swap è un contratto derivato OTC in cui una controparte (il pagatore del total return) trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento, a un'altra controparte (il ricevente del total return). I total return swap possono essere coperti (funded) o scoperti (unfunded).

I comparti possono stipulare di volta in volta operazioni di total return swap ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e, ove applicabile, come parte delle rispettive politiche d'investimento, secondo quanto descritto al capitolo 22, "Comparti". I comparti riceveranno il 100% dei redditi generati dai total return swap al netto dei costi, in particolare delle commissioni di transazione e dei costi per le garanzie versati alla controparte dello swap. Nei total return swap non coperti, queste commissioni di transazione sono pagate tipicamente sotto forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso oppure variabile. Nei total return swap coperti, il comparto effettuerà un pagamento anticipato del nozionale del total return swap, tipicamente senza ulteriori oneri di transazione periodici. Un total return swap parzialmente coperto abbina le caratteristiche e il profilo di costo dei total return swap coperti e non coperti nelle rispettive proporzioni. I costi delle garanzie assumono tipicamente la forma di un pagamento periodico prefissato, in funzione degli importi e della frequenza di scambio delle garanzie. Informazioni relative ai costi e alle commissioni pagati in questo contesto da ciascun comparto nonché all'identità delle entità a cui questi costi e queste commissioni vengono corrisposti e a qualsiasi relazione che queste possono intrattenere con la società di gestione, se applicabile, sono contenute nei rapporti annuali e semestrali.

I comparti riceveranno garanzie liquide e illiquide per le operazioni in total return swap, secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, come illustrato con maggior dettaglio nel capitolo 18, "Informazioni regolamentari". La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo le usanze del settore nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. La garanzia ricevuta è detenuta in un conto di garanzia separato ed è pertanto separata dagli altri valori patrimoniali del comparto.

I comparti possono stipulare TRS unicamente in relazione a valori patrimoniali idonei ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 che rientrano nelle rispettive politiche d'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni in total return swap unicamente tramite un'istituzione finanziaria regolamentata di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica che possieda un rating creditizio minimo di "investment grade", sia specializzata in questo tipo di operazioni e abbia la propria sede legale in un paese dell'OCSE.

I comparti possono utilizzare total return swap come specificato con maggior dettaglio nel capitolo 22, "Comparti".

### Altre operazioni di finanziamento titoli

A parte le operazioni di prestito titoli e i TRS, i comparti non intendono ricorrere ad alcuna ulteriore operazione di finanziamento titoli prevista dal Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015 sulla trasparenza

delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e dal regolamento di modifica (UE) n. 648/2012.

### Obbligazioni convertibili e con warrant

Se non diversamente indicato nella loro politica d'investimento, tutti i comparti possono investire fino al 25 per cento del loro patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili, note convertibili e obbligazioni con warrant.

### Utilizzo dei derivati

In aggiunta agli investimenti diretti, tutti i comparti possono effettuare operazioni in future e in opzioni nonché operazioni di swap (swap su tassi d'interesse, total return swap) per finalità di copertura, di efficiente gestione del portafoglio e di attuazione della loro strategia d'investimento, nel rispetto dei limiti d'investimento stabiliti nel prospetto informativo.

I comparti possono inoltre gestire attivamente la loro esposizione valutaria mediante future in cambi e operazioni di swap.

### Tecniche e strumenti per la gestione del rischio di credito

Nel rispetto dei limiti d'investimento di seguito indicati, la società di gestione può anche utilizzare valori mobiliari (credit linked note) nonché tecniche e strumenti (credit default swap) per la gestione del rischio di credito di ciascun comparto.

### Azioni

Mediante l'esercizio di diritti di conversione e sottoscrizione o di opzioni e warrant detenuti separatamente dalle obbligazioni con warrant, ciascun comparto può investire in via temporanea fino al 10 per cento del suo patrimonio complessivo in azioni, altre quote di capitale, buoni di godimento e titoli simili a contenuto azionario.

### Investimenti incrociati tra comparti del fondo

I comparti del fondo possono, alle condizioni prescritte dalla legge del 17 dicembre 2010 e in particolare dall'articolo 41, sottoscrivere, acquistare e/o detenere titoli da emettere o già emessi da uno o più comparti del fondo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il comparto obiettivo non investe a sua volta nel comparto investito in questo comparto obiettivo;
- non più del 10 per cento del patrimonio del comparto obiettivo di cui è prevista l'acquisizione può essere investito complessivamente in quote di altri comparti obiettivo del fondo;
- se esistono, i diritti di voto legati ai titoli in questione sono sospesi per la durata di detenzione di questi ultimi da parte del comparto in questione, senza pregiudizio per l'esecuzione appropriata nei conti e nei rapporti periodici;
- in qualsiasi eventualità e per la durata in cui tali titoli sono detenuti dal fondo, il loro valore non viene preso in considerazione ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto del fondo allo scopo di verificare il limite di capitale netto prescritto dalla legge del 17 dicembre 2010.

## 5. Partecipazione a CS Investment Funds 14

### i. Informazioni generali relative alle quote

Ciascun comparto può emettere quote di classe A, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, DB, DP, EA, EAH, EB, EBH, IA, IAH, IA25, IAH25, IB, IBH, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, N, UA, UAH, UB, UBH, XA, XAH, XB o XBH. Le classi di quote emesse all'interno di ciascun comparto, con le relative spese e commissioni di vendita e la moneta di riferimento, sono specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Non si applica alcuna commissione di rimborso.

Alcune altre commissioni, oneri e spese sono inoltre a carico del patrimonio del comparto. Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte".

Le quote sono emesse in forma registrata o smaterializzata. La società di gestione può decidere a propria discrezione se emettere o meno certificati relativi alle quote registrate, a meno che l'emissione di certificati non venga espressamente richiesta da parte della persona iscritta nel registro.

Le quote che compongono queste classi di quote possono essere ad accumulazione o a distribuzione.

### Quote ad accumulazione

Le quote di classe B, BH, CB, CBH, DB, DP, EB, EBH, IB, IB25, IBH, IBH25, MB, MBH, UB, UBH, XB e XBH sono quote ad accumulazione. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote ad accumulazione sono

contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

#### Quote a distribuzione

Le quote di classe A, CA, CAH, EA, EAH, IA, IA25, IAH, IAH25, MA, MAH, N, UA, UAH, XA e XAH sono quote a distribuzione. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle quote a distribuzione sono contenuti nel capitolo 11, "Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale".

#### Classi di quote dedicate a particolari tipi di investitori

Le quote di classe CA, CAH, CB e CBH possono essere distribuite in Italia tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari domiciliati in Italia. Dove non è applicabile una commissione di vendita, questi tipi di classi di quote sono soggetti a una commissione di gestione e a una commissione di distribuzione aggiuntiva, secondo quanto specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe DB e DP possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG. Inoltre, con il consenso preliminare della società di gestione, le quote di classe DB e DP possono essere acquistate anche da investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010) che hanno stipulato un contratto di consulenza o un altro accordo analogo, come definito dalla società di gestione, con una società affiliata del Credit Suisse Group AG.

Se è stato rescisso un mandato di gestione patrimoniale discrezionale, un accordo di consulenza o un altro accordo simile, le quote di classe DB e DP detenute dal titolare delle quote in quella data devono essere convertite automaticamente o, su richiesta dell'investitore, convertite in un'altra classe di quote secondo le direttive dell'investitore. Inoltre le quote di classe DB e DP non sono trasferibili senza l'approvazione della società di gestione. Le quote di classe DB e DP non sono soggette a una commissione di gestione o di vendita, bensì unicamente a una commissione di servizio forfettaria pagabile alla società di gestione, che copre tutte le spese e le commissioni ad eccezione di quelle dovute al depositario. Inoltre, le quote di classe DP sono soggette a una commissione di performance che deve essere versata alla società di gestione.

Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH possono essere acquisite solo da investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 [2] d) della legge del 17 dicembre 2010).

Le sottoscrizioni di quote di classe MA, MAH, MB e MBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo. Le quote di classe MA, MAH, MB e MBH beneficiano di una commissione di gestione e di una commissione di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe EA, EAH, EB e EBH possono essere acquistate unicamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 174 (2) c) della legge del 17 dicembre 2010. Le quote di classe EA, EAH, EB e EBH beneficiano di commissioni di gestione e spese di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe UA, UAH, UB e UBH sono riservate esclusivamente agli investitori che sottoscrivono quote di queste classi tramite un intermediario finanziario residente nel Regno Unito o in Olanda o che hanno stipulato un accordo scritto con un intermediario finanziario che offre esplicitamente l'acquisto di classi esenti da commissione di portafoglio.

Le quote di classe UA, UAH, UB e UBH sono soggette a commissioni di vendita e beneficiano di commissioni di gestione ridotte, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe N possono essere acquisite solo da organismi d'investimento collettivo sotto forma di fondi di fondi costituiti come fondo d'investimento o società d'investimento e distribuiti principalmente in Giappone.

In alcuni paesi le quote di classe XA, XB, XAH e XBH possono essere distribuite tramite determinati distributori e/o intermediari finanziari, a discrezione della società di gestione. L'investimento minimo iniziale e l'importo di detenzione minimo saranno definiti separatamente tra il distributore e/o l'intermediario finanziario da un lato e la società di gestione dall'altro, ad esclusiva discrezione della società di gestione. Questo tipo di classi di quote beneficia di commissioni di gestione e di vendita ridotte, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

#### Posizione minima

Le quote di classe IA, IA25, IAH, IAH25, IB, IB25, IBH, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, XA, XAH, XB e XBH sono soggette a un investimento minimo iniziale e a un importo di detenzione minimo e beneficiano di commissioni di gestione e di vendita ridotte, se applicabili, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

#### Classi di quote con copertura

A seconda del comparto, le quote di classe CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IBH, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH e XBH sono emesse in una o più monete alternative, come specificato al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Allo scopo di ridurre il rischio di un deprezzamento generale della moneta di riferimento del comparto nei confronti della moneta alternativa delle classi di quote CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH e UBH, il valore patrimoniale netto delle relative classi di quote CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH e XBH, calcolato nella moneta di riferimento del comparto, viene coperta nei confronti della moneta alternativa delle classi di quote CAH, CBH, EAH, EBH, BH, IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, UAH, UBH, XAH e XBH attraverso il ricorso a operazioni in cambi. Lo scopo di questo approccio è di replicare, nella misura del possibile, la performance della classe di quote nella moneta di riferimento del comparto, al netto di qualsiasi costo di copertura. Con questo approccio, il rischio di cambio delle monete d'investimento (ad eccezione di quella di riferimento) nei confronti della moneta alternativa non sarà coperto o sarà coperto solo parzialmente.

Si invitano gli investitori a tenere presente che la copertura valutaria non è mai perfetta; essa mira a ridurre gli effetti dei movimenti di cambio su una specifica classe di quote, ma non è in grado di eliminarli completamente.

Le operazioni di cambio in relazione con la copertura della classe di quote possono essere effettuate da un'affiliata del Credit Suisse Group, ossia da Credit Suisse (Svizzera) SA e/o da Credit Suisse AG in veste di controparte a questo riguardo ("principal").

Vi sono spese aggiuntive per le classi di quote coperte. Le classi di quote coperte sono soggette a commissioni di mark-up, come specificato al capitolo 9, "Spese e imposte", paragrafo ii, "Spese".

Le quote di classe BH sono soggette alle commissioni di gestione e alle spese di vendita specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". La sottoscrizione delle quote di classe IAH, IAH25, IBH, IBH25, MAH, MBH, XAH e XBH è soggetta al requisito di posizione minima, come specificato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe EAH, EBH e UBH sono soggette alle commissioni di gestione e alle spese di vendita ridotte specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Le quote di classe CAH e CBH sono soggette alle commissioni di gestione e di distribuzione specificate nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". Non sono applicabili commissioni di vendita.

Il valore patrimoniale netto delle quote di questa classe di quote alternative non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di quote emesse nella moneta di riferimento.

#### Prezzo di emissione

Salvo diversamente stabilito dalla società di gestione, il prezzo di emissione iniziale delle quote di classe A, B, BH, CA, CAH, CB, CBH, UA, UAH, UB, UBH, XA, XAH, XB e XBH ammonta a EUR 100, CHF 100, USD 100, RON 100, PLN 100, GBP 100, CZK 1000 e/o HUF 10 000, quello delle quote di classe DB, DP, EA, EAH, EB, EBH, IA, IA25, IAH, IAH25, IB, IB25, IBH, IBAH25, MA, MAH, MB, MBH e N a EUR 1000, CHF 1000, USD 1000 e/o GBP 1000, a seconda della denominazione della moneta della classe di quote del rispettivo comparto e delle sue caratteristiche.

Dopo l'offerta iniziale le quote possono essere sottoscritte al valore patrimoniale netto applicabile.

La società di gestione può decidere in qualsiasi momento in merito all'emissione di classi di quote in qualsiasi ulteriore moneta liberamente convertibile a un prezzo di emissione iniziale da essa stabilito.

Salvo nel caso di classi di quote alternative, le classi di quote devono essere denominate nella moneta di riferimento del comparto a cui si riferiscono (come specificato nel capitolo 22, "Comparti", e nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote").

A discrezione dell'amministrazione centrale, gli investitori possono pagare l'importo della sottoscrizione delle quote in una moneta convertibile diversa dalla moneta di denominazione della relativa classe. Tale importo della

sottoscrizione, una volta confermata la ricezione da parte del depositario, viene automaticamente convertito dal depositario nella moneta di denominazione delle relative quote. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo 5, "Sottoscrizione delle quote".

La società di gestione può emettere in qualsiasi momento nuove classi di quote per un comparto, che possono essere denominate in una moneta diversa dalla moneta di riferimento del comparto ("classe di quote in moneta alternativa"). L'emissione di ciascuna classe di quote in altra moneta o in moneta alternativa sarà pubblicata al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote". La società di gestione può effettuare operazioni a termine in cambi per conto e con oneri a carico di una classe in moneta alternativa, al fine di limitare le oscillazioni di prezzo nella moneta alternativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo di copertura non può tuttavia essere garantito.

Il valore patrimoniale netto delle quote di queste classi di quote alternative non si evolve allo stesso modo di quello delle classi di quote emesse nella moneta di riferimento.

Nel caso dei comparti con classi di quote in moneta alternativa, le operazioni di copertura del rischio di cambio per una classe di quote possono, in casi eccezionali, avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto delle altre classi di quote.

Le quote possono essere detenute in depositi collettivi presso depositari. In tal caso i titolari delle quote ricevono dal depositario da loro scelto (ad es. la loro banca o il loro broker) una conferma di deposito relativa alle quote. Le quote possono anche essere detenute dai titolari direttamente in un conto sul registro dei titolari delle quote. Tali titolari di quote sono registrati presso l'amministrazione centrale. Le quote detenute presso un depositario possono essere trasferite su un conto dei titolari delle quote presso l'amministrazione centrale, oppure su un conto di un altro depositario riconosciuto dalla società di gestione o, ad eccezione delle classi di quote CA, CAH, CB, CBH, DB, DP, EA, EAH, EB, EBH, IA25, IAH25, IB25, IBH25, MA, MAH, MB, MBH, UA, UAH, UB, UBH, XA, XAH, XB e XBH, presso un'istituzione che partecipa a sistemi di clearing di titoli e fondi. Viceversa, le quote detenute su un conto dei titolari presso l'amministrazione centrale possono essere trasferite in qualsiasi momento su un conto presso un depositario.

## ii. Sottoscrizione delle quote

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le quote possono essere sottoscritte in qualsiasi giorno lavorativo bancario di apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come un "giorno lavorativo bancario"; fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di sottoscrizione) al valore del patrimonio netto unitario della rispettiva classe di quote del comparto, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo a tale giorno lavorativo bancario (come da definizione e metodo di calcolo descritti nel capitolo 8, "Valore patrimoniale netto"), maggiorato delle commissioni di sottoscrizione applicabili e delle eventuali imposte. L'aliquota massima della commissione di sottoscrizione relativa alle quote del fondo è indicata nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote".

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le richieste di sottoscrizione delle quote devono essere inoltrate in forma scritta all'amministrazione centrale o ad un agente di distribuzione autorizzato dalla società di gestione ad accettare le richieste di sottoscrizione e di rimborso (l'"agente di distribuzione").

Le richieste di sottoscrizione sono regolate nel primo giorno di valutazione successivo alla data di conferma (giorno lavorativo bancario) fornita dall'amministrazione centrale o dal rispettivo agente di distribuzione della ricezione della richiesta di sottoscrizione entro le 15.00 (ora Europa centrale).

Le richieste di sottoscrizione pervenute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario si considerano ricevute entro le ore 15.00 del primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", il pagamento deve pervenire entro il secondo giorno lavorativo bancario successivo al giorno di valutazione in cui è stato determinato il prezzo delle quote.

Le commissioni dovute per la sottoscrizione delle quote vanno a favore delle banche e delle altre istituzioni finanziarie incaricate della distribuzione delle quote. Saranno inoltre addebitate all'investitore le eventuali imposte dovute in relazione alla sottoscrizione delle quote. L'importo della sottoscrizione deve essere pagato nella moneta di denominazione delle relative quote o, se richiesto dall'investitore e accettato in via discrezionale dalla società di gestione, in un'altra moneta convertibile. Il pagamento

viene effettuato mediante trasferimento bancario sul conto del depositario indicato sul formulario della sottoscrizione.

Nell'interesse dei titolari delle quote, la società di gestione può accettare valori mobiliari e altri valori patrimoniali indicati nella parte I della legge del 17 dicembre 2010, in pagamento della sottoscrizione ("conferimento in natura"), a condizione che i valori patrimoniali e mobiliari offerti siano conformi alla politica d'investimento e rispettino i limiti per gli investimenti del corrispondente comparto. Tutti gli acquisti di quote mediante conferimento in natura sono soggetti a una relazione di valutazione effettuata dal revisore contabile del fondo. La società di gestione può rifiutare a sua discrezione in tutto o in parte i valori mobiliari e patrimoniali conferiti, senza motivare la propria decisione. Tutti i costi relativi ai suddetti conferimenti in natura (compresi i costi della relazione di valutazione, le commissioni di intermediazione, le spese, le commissioni, ecc.) sono a carico degli investitori.

L'emissione delle quote da parte del fondo viene effettuata alla ricezione del prezzo di emissione da parte del depositario con buona data valutata. Fatto salvo quanto precede, la società di gestione può decidere a sua discrezione di accettare una richiesta di sottoscrizione solo alla ricezione dei fondi da parte del depositario.

Se il pagamento è effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle quote, per la sottoscrizione delle quote viene utilizzato il ricavato della conversione della moneta di pagamento nella moneta di denominazione, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Il requisito di posizione minima (come importo o come numero di quote) di un investitore all'interno di una particolare classe di quote è indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", se applicabile. In casi particolari, la società di gestione può, in via discrezionale, esonerare da tale requisito dell'investimento minimo iniziale e dell'importo di detenzione minimo.

È permessa la sottoscrizione o il rimborso di frazioni di quote fino alla terza cifra decimale. Le frazioni di quote attribuiscono al titolare diritti proporzionali in relazione a tali quote. Le istituzioni di clearing potrebbero non essere in grado di trattare le frazioni di quote. Gli investitori devono informarsi al riguardo.

La società di gestione è autorizzata a rifiutare richieste di sottoscrizione a propria discrezione e a sospendere o limitare in via temporanea o permanente la vendita delle quote. L'amministrazione centrale è autorizzata a rifiutare, interamente o in parte e per qualsivoglia motivo, le richieste di sottoscrizione, trasferimento o conversione di quote e in particolare a impedire o limitare la vendita, il trasferimento o la conversione delle quote alle persone fisiche o giuridiche in determinati paesi se queste transazioni possono essere in qualche modo pregiudizievoli per il fondo o possono comportare la detenzione diretta o indiretta delle quote da parte di una prohibited person (compresa, ma non solo, qualsiasi U.S. person) o se tale sottoscrizione, trasferimento o conversione nel paese in questione costituisce una violazione delle leggi applicabili. La sottoscrizione, il trasferimento o la conversione di quote nonché qualsiasi operazione futura non possono essere eseguiti fino a quando le informazioni richieste dall'amministrazione centrale, comprese, ma non solo, le verifiche "know your customer" e antiriciclaggio non sono state ricevute.

## iii. Rimborso delle quote

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", la società di gestione rimborsa in linea di principio le quote in qualsiasi giorno lavorativo bancario (fatta eccezione per il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di rimborso, e secondo il metodo di calcolo descritto nel capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", al valore del patrimonio netto unitario della rispettiva classe di quote del comparto, applicabile nel primo giorno di valutazione immediatamente successivo a tale giorno lavorativo bancario, al netto delle commissioni di rimborso applicabili. A tal fine, le richieste di rimborso devono essere presentate all'amministrazione centrale o all'agente di distribuzione. Le richieste di rimborso per le quote detenute tramite un depositario devono essere presentate a quest'ultimo. Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le richieste di rimborso devono pervenire all'amministrazione centrale o ad un altro agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario. Le domande di rimborso ricevute dopo le ore 15.00 di un giorno lavorativo bancario vengono trattate il primo giorno lavorativo bancario successivo.

Se l'esecuzione di una richiesta di rimborso comporta la diminuzione della posizione di un titolare delle quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori

comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di rimborso come una richiesta di rimborso per tutte le quote di tale classe detenute dal rispettivo titolare.

Le quote di classe DB e DP possono essere acquistate unicamente dagli investitori che hanno stipulato un mandato di gestione patrimoniale discrezionale o di consulenza o un altro accordo simile, come definito dalla società di gestione, con un'affiliata del Credit Suisse Group AG. Se è stato rescisso un mandato di gestione patrimoniale discrezionale o di consulenza o un altro accordo simile, come definito dalla società di gestione, le quote di classe DB e DP detenute dal titolare delle quote a quella data devono essere convertite automaticamente o, su richiesta del titolare delle quote, convertite in un'altra classe di quote.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le quote vengono rimborsate al relativo valore patrimoniale netto unitario, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo alla data di conferma (giorno lavorativo bancario) della ricezione della richiesta di rimborso, fornita da parte dall'amministrazione centrale o dal rispettivo agente di distribuzione, entro le ore 15.00 (ora Europa centrale).

Il prezzo di rimborso può essere inferiore o superiore rispetto al prezzo d'emissione pagato, a seconda dell'andamento del valore patrimoniale netto di ciascuna classe di quote.

Il pagamento del prezzo di rimborso delle quote deve avvenire entro due giorni lavorativi bancari dal calcolo del prezzo di rimborso, se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti". Ciò non vale nel caso in cui specifiche disposizioni di legge, come ad esempio restrizioni sui cambi o controlli valutari o altre circostanze al di fuori del controllo del depositario, rendano impossibile il trasferimento dell'importo del rimborso.

In caso di richieste di rimborso d'importo rilevante, la società di gestione può decidere di rinviare il pagamento fino a che non avrà venduto, senza indebiti ritardi, corrispondenti valori patrimoniali del fondo. Quando tale misura si rende necessaria, tutte le richieste di rimborso pervenute nella stessa data vengono regolate allo stesso prezzo.

Il pagamento viene effettuato mediante trasferimento bancario oppure, ove possibile, in contanti nella moneta avente corso legale nel Paese dove deve essere effettuato il pagamento, dopo la conversione del relativo ammontare. Se, a discrezione esclusiva del depositario, il pagamento deve essere effettuato in una moneta diversa da quella di denominazione delle relative quote, l'importo da liquidare sarà pari al ricavato della conversione della moneta di denominazione nella moneta di pagamento, al netto delle commissioni e degli oneri di cambio.

Al pagamento del prezzo di rimborso, le quote corrispondenti perdono ogni validità.

La società è autorizzata al rimborso forzato di tutte le quote detenute da una prohibited person secondo quanto specificato di seguito.

#### iv. Conversione delle quote

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", i titolari delle quote di una determinata classe possono convertire in qualsiasi momento in tutto o in parte le loro quote nelle quote della stessa classe di un altro comparto, o di un'altra classe dello stesso o di un altro comparto, a condizione che vengano rispettati i requisiti (cfr. capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote") previsti per la classe in cui tali quote sono convertite. La commissione addebitata per tale conversione non può superare la metà della commissione di sottoscrizione della classe in cui le quote sono convertite.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", le richieste di conversione essere completate e presentate all'amministrazione centrale o ad un altro agente di distribuzione entro le 15.00 (ora Europa centrale) di un giorno lavorativo bancario (fanno eccezione il 24 dicembre e il 31 dicembre, giorni in cui i comparti restano chiusi per le nuove richieste di conversione). Le richieste di conversione ricevute dopo le ore 15.00 vengono trattate nel primo giorno lavorativo bancario successivo. La conversione viene effettuata sulla base del valore patrimoniale netto unitario applicabile, calcolato nel primo giorno di valutazione successivo alla data (giorno lavorativo bancario) in cui la ricezione della richiesta di conversione viene confermata da parte del rispettivo agente di distribuzione o dall'amministrazione centrale, entro le 15.00 (ora Europa centrale). Le conversioni delle quote saranno effettuate in un giorno di valutazione, solo se è calcolato il valore patrimoniale netto di entrambe le classi di quote.

Se l'esecuzione di una richiesta di conversione comporta la diminuzione della posizione di un titolare di quote al di sotto del requisito di posizione minima per la classe di quote in questione, come indicato nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", la società di gestione, senza ulteriori

comunicazioni al titolare delle quote, può considerare tale richiesta di conversione come una richiesta di conversione per tutte le quote di tale classe detenute dal titolare.

Se le quote in una determinata valuta sono convertite in quote denominate in un'altra moneta, saranno considerate e detratte le commissioni di conversione e gli oneri di cambio.

#### v. Sospensione della sottoscrizione, del rimborso, della conversione di quote e del calcolo del valore patrimoniale netto

La società di gestione può sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto e/o l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di un comparto, quando una parte rilevante del patrimonio del comparto:

- non può essere valutata a causa della chiusura di una borsa o di un mercato in un giorno diverso dai normali giorni festivi, o quando le negoziazioni in tale borsa o mercato sono sospese o limitate; oppure non è liberamente disponibile a causa di un evento politico, economico, militare, monetario o di qualsiasi altro tipo al di fuori del controllo della società di gestione che impedisce di disporre del patrimonio del comparto, o tale disposizione può essere pregiudizievole agli interessi dei titolari delle quote; oppure
- non può essere valutata a causa dell'interruzione delle reti di comunicazione o per altre ragioni che rendono la valutazione impossibile; oppure
- non è disponibile per la negoziazione a causa di restrizioni sui cambi o di altro tipo che impediscono il trasferimento dei valori patrimoniali, o è possibile dimostrare in modo oggettivo che le transazioni non possono essere effettuate a normali tassi di cambio.

Gli investitori che richiedono o che hanno richiesto la sottoscrizione, il rimborso o la conversione di quote del rispettivo comparto vengono immediatamente informati della sospensione. Tale sospensione sarà resa nota con le modalità descritte nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote", nei casi in cui, a giudizio del Consiglio di amministrazione della società di gestione (il "Consiglio di amministrazione"), la sospensione è probabilmente destinata a durare per più di una settimana.

La sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto di un comparto non influisce sul calcolo del valore patrimoniale netto degli altri comparti, se nessuna delle suddette condizioni si applica a tali comparti.

#### vi. Misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Gli agenti di distribuzione hanno l'obbligo nei confronti della società di gestione di assicurare la conformità a tutte le disposizioni di legge e norme professionali presenti e future in Lussemburgo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Queste normative sanciscono che gli agenti di distribuzione sono tenuti, prima di trasmettere qualsiasi richiesta all'amministrazione centrale, a verificare l'identità del sottoscrittore e del beneficiario effettivo con le modalità di seguito specificate:

- per le persone fisiche, copia del passaporto o documento di identità del sottoscrittore (e del/dei beneficiario/i effettivo/i delle quote se il sottoscrittore agisce per conto di un'altra/di altre persona/e), debitamente verificata da un funzionario adeguatamente qualificato del Paese in cui la persona è domiciliata;
- per le società, copia autenticata dei documenti costitutivi della società (ad es. dello statuto sociale) e un estratto recente del relativo registro di commercio. I rappresentanti della società e, per le società con capitale non a larga diffusione tra il pubblico, gli azionisti della stessa sono tenuti a fornire le informazioni richieste al punto a).

L'amministrazione centrale del fondo ha il diritto, a sua discrezione, di chiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti di identificazione in relazione alla richiesta di sottoscrizione, ovvero di rifiutare l'accettazione delle richieste di sottoscrizione fino a quando non vengono presentati i documenti richiesti.

Gli agenti di distribuzione devono assicurare che i loro punti di vendita rispettino sempre tali procedure di verifica. L'amministrazione centrale e la società di gestione possono chiedere in ogni momento all'agente di distribuzione di dimostrare tale conformità. L'agente di distribuzione riconosce inoltre di essere soggetto alle norme locali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e si impegna a rispettarle.

L'amministrazione centrale è responsabile dell'osservanza delle soprammentionate procedure di verifica per le richieste di sottoscrizione presentate dagli agenti di distribuzione che non sono operatori del settore

finanziario oppure, pur essendo operatori del settore finanziario, non sono soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Gli operatori del settore finanziario autorizzati dei Paesi membri dell'UE, del SEE e/o aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro), sono generalmente considerati come soggetti a requisiti di identificazione equivalenti a quelli previsti dalla legge lussemburghese. Lo stesso vale per le loro succursali e società affiliate in Paesi diversi da quelli soprammenzionati, a condizione che l'operatore del settore finanziario sia obbligato a monitorare la conformità ai requisiti di identificazione da parte delle sue succursali e società affiliate.

#### vii. Market timing

La società di gestione non permette le pratiche di "market timing" con le quali l'investitore effettua sistematicamente, e in un breve lasso di tempo, sottoscrizioni, rimborsi o conversioni di classi di quote sfruttando differenze temporali e/o carenze o imperfezioni nel metodo di determinazione del valore patrimoniale netto. La società di gestione si riserva pertanto il diritto di rifiutare le richieste di sottoscrizione e di conversione provenienti da investitori che il fondo sospetti attuare le pratiche suddette, nonché di adottare, se necessario, le misure appropriate per la protezione degli altri investitori.

#### viii. Prohibited person, rimborso forzato e trasferimento di quote

Ai fini della presente sezione a:

- Il termine "prohibited person" si riferisce a qualsiasi persona, azienda, società a responsabilità limitata, società fiduciaria, partnership, patrimonio o organismo aziendale se, in base al solo parere della società di gestione, la detenzione di quote del comparto in questione può risultare pregiudizievole per gli interessi dei titolari delle quote esistenti o del comparto in questione, se può implicare una violazione di una qualsiasi legge o regolamento del Lussemburgo o di un'altra giurisdizione, o se quale conseguenza di tale detenzione il comparto in questione o qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono) può essere esposta a svantaggi fiscali o legali, regolamentari o amministrativi di altro genere, a multe o penalità in cui non sarebbe altrimenti incorso, o se in seguito a tale detenzione può essere richiesto al comparto in questione o a qualsiasi sussidiaria o struttura d'investimento (se ve ne sono), alla società di gestione e/o alla società di adempiere a un qualsiasi obbligo di registrazione o di compilazione in qualsiasi giurisdizione in cui essi non sarebbero stati altrimenti tenuti ad adempiervi. Il termine "prohibited person" include (i) qualsiasi investitore che non soddisfa la definizione di investitore autorizzato secondo la definizione fornita per il comparto in questione al capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 14" (se esiste), (ii) qualsiasi U.S. person o (iii) qualsiasi persona che omette di fornire eventuali informazioni o dichiarazioni richieste dalla società di gestione o dal fondo entro un mese civile dalla ricezione della richiesta in tal senso.

Se il consiglio d'amministrazione della società di gestione scopre in qualsiasi momento che un eventuale avente diritto economico alle quote è una prohibited person, sia singolarmente che congiuntamente a un'altra persona e sia direttamente che indirettamente, esso può, a propria discrezione e senza responsabilità, rimborsare forzatamente le quote secondo le regole stabilite nel regolamento di gestione del fondo. Con il rimborso, la prohibited person cesserà di essere titolare di tali quote.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione può richiedere a qualsiasi titolare di quote del fondo di fornirgli qualsiasi informazione ritenuta necessaria ai fini di stabilire se quest'ultimo è o diventerà una prohibited person.

I titolari delle quote sono tenuti inoltre a informare immediatamente la società di gestione nella misura in cui l'avente diritto economico ultimo alle quote detenute da tali titolari delle quote diventa o diventerà una prohibited person.

Il consiglio d'amministrazione della società di gestione ha il diritto di rifiutare, a sua esclusiva discrezione, qualsiasi trasferimento, attribuzione o vendita di quote se ritiene ragionevolmente che ciò comporterebbe la detenzione di quote da parte di una prohibited person, sia quale conseguenza immediata che in un momento futuro.

Qualsiasi trasferimento di quote può essere rifiutato dall'amministrazione centrale e il trasferimento non viene effettuato fino a quando il destinatario non avrà fornito le informazioni richieste secondo le disposizioni anticiclaggio e "know your customer" applicabili.

## 6. Limiti per gli investimenti

Ai fini del presente capitolo, ogni comparto sarà considerato come fondo separato, ai sensi dell'articolo 40 della legge del 17 dicembre 2010.

1. Ciascun comparto può investire esclusivamente in uno o più dei seguenti valori mobiliari e strumenti:
  - a) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato; a tal fine si considera come mercato regolamentato qualsiasi mercato per strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e successive modifiche;
  - b) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario ammessi alla quotazione in un altro mercato di uno Stato membro, regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico; ai fini del presente capitolo si intende per "Stato membro" un Paese membro dell'Unione Europea ("UE") oppure gli Stati dello Spazio Economico Europeo ("SEE");
  - c) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario negoziati in una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione Europea o in un altro mercato regolamentato, in regolare funzionamento, riconosciuto e aperto al pubblico di uno Stato non membro dell'Unione Europea, e situato in un Paese in Europa, America, Asia, Africa od Oceania;
  - d) valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di nuova emissione, a condizione che il regolamento di emissione preveda l'obbligo di richiedere l'ammissione ufficiale in una delle borse o dei mercati indicati alle lettere a), b) o c) soprammenzionate, e tale ammissione avvenga entro un anno dall'emissione;
  - e) quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o di altri organismi d'investimento collettivo ("OIC") ai sensi dell'articolo 1, par. 2, primo e secondo trattino della direttiva 2009/65/CE, aventi o meno sede legale in uno Stato membro, a condizione che:
    - tali altri OIC siano stati autorizzati in base a normative che li assoggettino a una vigilanza ritenuta, a giudizio dell'organo di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella richiesta dalla legislazione UE in vigore, e che vi sia sufficiente garanzia di cooperazione tra le autorità di vigilanza;
    - il livello di protezione per i titolari delle azioni/quote di tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i titolari delle azioni/quote di un OICVM, e in particolare che le disposizioni relative alla custodia separata dei valori patrimoniali, all'assunzione di prestiti, alla concessione di prestiti e alle vendite allo scoperto dei titoli e degli strumenti di mercato monetario siano equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2009/65/CE;
    - venga fornito un resoconto dell'attività di tali OIC mediante bilanci annuali e relazioni semestrali che permettano di formarsi un'opinione sulle attività e le passività, sull'utile e sulle operazioni effettuate nel periodo in esame;
    - che gli OICVM o altri OIC le cui quote/azioni vengono acquisite non possano, in base ai propri documenti costitutivi o al regolamento di gestione, investire più del 10 per cento del loro patrimonio netto totale nelle quote/azioni di altri OICVM o altri OIC;
  - f) i depositi rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati, con durata non superiore a 12 mesi presso istituzioni creditizie, a condizione che l'istituzione creditizia abbia la propria sede legale in uno Stato membro o, qualora abbia sede legale in uno Stato terzo, sia assoggettata a una supervisione prudenziale ritenuta, a giudizio dell'autorità di regolamentazione responsabile per il fondo, equivalente a quella della legislazione UE in vigore;
  - g) strumenti finanziari derivati, negoziati su uno dei mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti; e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa ("strumenti derivati OTC"), a condizione che:
    - i valori sottostanti siano strumenti ai sensi dell'articolo 41, par. (1) della legge del 17 dicembre 2010, oppure indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute in cui il

- fondo può investire in base ai propri obiettivi d'investimento;
- le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza e appartengano alle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo; e
  - i derivati OTC siano valutati con frequenza giornaliera in modo affidabile e verificabile e possano in qualsiasi momento, su iniziativa del fondo, essere venduti, ceduti o chiusi con un'operazione di segno contrario al loro valore equo;
- h) strumenti di mercato monetario non negoziati su un mercato regolamentato, ma normalmente scambiati sul mercato monetario, liquidi e con valore calcolabile con precisione in qualsiasi momento, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia già regolata da disposizioni per la protezione dei risparmi e degli investitori, e che:
- siano emessi o garantiti da un ente governativo centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione Europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da una componente della Federazione, o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro; oppure
  - siano emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle precedenti lettere a), b) o c); oppure
  - siano emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dalla legislazione UE, o da un'istituzione soggetta a norme di vigilanza, che osserva a tutti gli effetti, ritenute, a giudizio dell'autorità di regolamentazione competente per il fondo, almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dalla legislazione UE; oppure
  - siano emessi da altri emittenti appartenenti a una delle categorie approvate dall'autorità di regolamentazione competente per il fondo, a condizione che per questi strumenti vi siano disposizioni a protezione degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo o terzo trattino della presente lettera h), e che l'emittente sia una società con capitale proprio (capitale e riserve) non inferiore a 10 milioni di euro (EUR 10 000 000) che redige e pubblica il proprio bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE, oppure un'entità giuridica nell'ambito di un gruppo di imprese comprendente una o più società quotate e responsabile del finanziamento del gruppo, oppure un'entità giuridica costituita per il finanziamento di operazioni di cartolarizzazione mediante l'utilizzo di una linea di credito bancaria.
2. In nessun caso un comparto potrà investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario diversi da quelli indicati al punto 1). Il comparto può detenere in via accessoria attività liquide in varie monete.
3. La società di gestione deve adottare un processo di risk management che le consenta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio, e un processo che permetta di valutare in modo accurato e indipendente il valore degli strumenti derivati OTC.
- Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, „Comparti“, ciascun comparto può, a scopo di (i) copertura, di (ii) efficiente gestione del portafoglio e/o (iii) di attuazione della propria strategia d'investimento, nel rispetto delle disposizioni definite sopra, effettuare operazioni in cambi e/o utilizzare strumenti derivati e/o tecniche basate su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o contratti a termine su indici di borsa ai sensi della parte I della legge del 17 dicembre 2010
- a) A tale riguardo, ciascun comparto può acquistare opzioni call e put su valori mobiliari, indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti.
  - b) Ciascun comparto può inoltre vendere opzioni call su indici di borsa e altri strumenti finanziari consentiti, a condizione che (i) detenga i titoli sottostanti, opzioni call di segno contrario o altri strumenti che forniscano una copertura sufficiente per gli impegni derivanti da tali contratti, o che (ii) tali operazioni siano coperte da contratti di segno contrario o strumenti simili o che (iii) la liquidità degli strumenti sottostanti sia tale che le posizioni aperte derivanti da esse possano essere coperte in qualsiasi momento.
- c) In caso di vendita di opzioni put su valori mobiliari, indici di borsa o altri strumenti finanziari consentiti, il controvalore delle obbligazioni assunte deve essere coperto per tutta la durata del contratto da attività liquide, strumenti di mercato monetario o titoli di debito a breve termine con durata residua non superiore a 12 mesi per l'intera durata del contratto.
- d) Ciascun comparto può effettuare operazioni di acquisto e vendita di future su indici di borsa e su tutti gli altri tipi di strumenti finanziari ai fini della copertura dalle oscillazioni sfavorevoli delle quotazioni o per altri scopi.
- e) Ai fini della gestione del rischio di tasso d'interesse, ciascun comparto può acquistare e vendere future su tassi d'interesse e opzioni call e put su tassi d'interesse, a condizione che gli impegni assunti non superino il valore dei valori mobiliari detenuti in portafoglio nella relativa moneta.
- f) In aggiunta alle operazioni soprammenzionate e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti contenuti nel presente punto 3), ciascun comparto può effettuare, allo scopo di assicurare un'efficiente gestione del portafoglio, acquistare e vendere future e opzioni (che possono avere tutti valori mobiliari come sottostante) e operazioni di swap (swap su tassi d'interesse e swap su tassi d'interesse e valute o total return swap). La controparte di queste operazioni deve essere un'istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di operazioni. Il rischio complessivo associato alle operazioni di swap non può superare il totale del patrimonio netto del relativo comparto.
- Inoltre, nel caso di operazioni OTC (ad esempio total return swap o share basket forward), il rischio complessivo di insolvenza con un'unica controparte non può superare il 10 per cento del patrimonio del comparto. Le controparti di tali operazioni devono disporre in ogni momento di liquidità sufficiente per soddisfare le loro obbligazioni a condizioni di mercato. I valori sottostanti alle operazioni OTC devono soddisfare i requisiti dell'articolo 41 (1) della legge del 17 dicembre 2010.
- g) Ai fini della gestione del rischio di credito, la società di gestione può anche effettuare operazioni di credit default swap (i "CDS"), a condizione che la controparte sia una istituzione finanziaria di prim'ordine specializzata in questo tipo di transazioni. In tali operazioni, sia la parte contraente che il debitore sono soggetti in qualsiasi momento ai limiti per gli investimenti stabiliti al successivo punto 4). I CDS possono anche essere effettuati per finalità diverse dalla copertura.
- Se non diversamente indicato nel capitolo 4, "Principi d'investimento", e a condizione che il rischio complessivo dei derivati non superi il 100 per cento del totale del patrimonio netto del rispettivo comparto, i comparti possono effettuare operazioni di credit default swap (CDS) per finalità diverse dalla copertura fino al 100 per cento del loro totale del patrimonio netto, anche se gli impegni derivanti dalle posizioni di acquisto della protezione e di vendita della protezione non possono complessivamente superare il patrimonio netto del rispettivo comparto.
- h) La società di gestione può anche utilizzare ai fini della gestione del rischio di credito di ciascun comparto valori mobiliari come le "credit linked note" ("CLN"), a condizione che queste siano emesse da istituzioni finanziarie di prim'ordine, che siano valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della legge del 17 dicembre 2010 e che rispettino in qualsiasi momento i limiti per gli investimenti riportati al successivo punto 4).
- i) Per la protezione del rischio di cambio o per l'allineamento del proprio patrimonio a una o più altre valute conformi alla politica d'investimento, ciascun comparto può effettuare operazioni in future in cambi, operazioni di acquisto o di vendita di opzioni in cambi, operazioni di acquisto o di vendita a termine in cambi od operazioni di swap su valute con istituzioni creditizie di

prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. In caso di operazioni effettuate per finalità di copertura, vi deve essere un collegamento diretto tra queste operazioni e i valori patrimoniali per cui viene effettuata la copertura, ovvero il valore complessivo di tali operazioni in ciascuna singola moneta non può superare il valore complessivo dei valori patrimoniali denominati in tale moneta, e la durata di tali operazioni non può superare il periodo per il quale i valori patrimoniali sono detenuti dal comparto.

Il comparto può inoltre effettuare operazioni di copertura per un'altra moneta (moneta di esposizione) rispetto alla moneta di riferimento, vendendo al posto della moneta di esposizione un'altra moneta strettamente correlata con tale moneta, a condizione che vi sia un'elevata probabilità che le due monete abbiano un analogo andamento.

Ciascun comparto può vendere una moneta verso cui è esposto e acquistare una o più altre monete consentite, a condizione che tali operazioni di copertura costituiscano uno strumento efficiente per ottenere l'esposizione d'investimento e valutaria desiderata.

Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", l'esposizione a termine in cambi venduta da un comparto non può superare l'esposizione degli investimenti sottostanti; ciò vale sia per le singole monete che per l'esposizione valutaria complessiva.

L'esposizione complessiva legata all'utilizzo di strumenti finanziari derivati è calcolata tenendo conto del valore corrente del patrimonio sottostante, del rischio di controparte, degli andamenti futuri del mercato e del periodo di tempo disponibile per liquidare le posizioni. Ciò si applica anche ai seguenti sottoparagrafi.

Un comparto può investire, nell'ambito della sua politica d'investimento e nei limiti stabiliti al successivo punto 4 e), in strumenti finanziari derivati, a condizione che l'esposizione verso le attività sottostanti non superi complessivamente i limiti per gli investimenti fissati al punto 4). Se un comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, questi investimenti non devono essere cumulati con i limiti di cui al punto 4). Se un valore mobiliare o uno strumento di mercato monetario incorpora un derivato, quest'ultimo deve essere considerato ai fini del rispetto dei requisiti di cui alla presente sezione.

L'esposizione complessiva può essere calcolata mediante l'approccio fondato sugli impegni (commitment approach) oppure con la metodologia "value at risk" (VaR), come specificato per ciascun comparto nel capitolo 22, "Comparti".

Il calcolo standard basato sul metodo degli impegni converte ogni posizione su strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nell'attività sottostante lo strumento derivato. Nel calcolo dell'esposizione complessiva basato sul metodo degli impegni, il fondo può beneficiare degli effetti connessi ad accordi di copertura e di compensazione.

La metodologia del value at risk stima la perdita potenziale che un portafoglio potrebbe subire per un dato orizzonte temporale, in normali condizioni di mercato, e con un determinato grado di affidabilità. La legge del 17 dicembre 2010 prevede un grado di affidabilità del 99 per cento con un orizzonte temporale di un mese.

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", ciascun comparto deve assicurare che la sua esposizione complessiva verso gli strumenti derivati, calcolata sulla base degli impegni, non superi il 100 per cento del patrimonio netto totale, ovvero che la sua esposizione complessiva, calcolata con il metodo value at risk non superi (i) il 200 per cento del portafoglio di riferimento (benchmark), ovvero (ii) il 20 per cento del patrimonio netto totale.

La funzione risk management della società di gestione verifica il rispetto di questa disposizione, in conformità ai requisiti delle vigenti circolari o dei regolamenti emanati dall'autorità di regolamentazione lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), ovvero da qualsiasi organismo europeo autorizzato a emanare norme o standard tecnici pertinenti.

4. a) Ciascun comparto non può investire più del 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente. Inoltre, il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti di mercato monetario degli emittenti nei quali un comparto investe più del 5 per cento del suo patrimonio netto non può superare il 40 per

cento del suo patrimonio netto. Un comparto non può investire più del 20 per cento del proprio patrimonio netto totale in depositi presso una stessa istituzione. L'esposizione al rischio di controparte collegato a un'operazione in derivati OTC e/o a tecniche di efficiente gestione del portafoglio non può superare complessivamente le seguenti percentuali:

- 10 per cento del patrimonio netto totale se la controparte è un'istituzione finanziaria, di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti", lettera f) del punto 1); oppure
  - 5 per cento del patrimonio netto negli altri casi.
- b) Il limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) non si applica ai depositi e alle operazioni in derivati OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza. Indipendentemente dal limite di cui alla sezione 4) punto a), ciascun comparto può investire fino al 20 per cento del proprio patrimonio netto totale con una stessa istituzione, in una combinazione di:
- valori mobiliari o strumenti di mercato monetario emessi da tale istituzione, o
  - depositi presso tale istituzione, oppure
  - esposizioni, derivanti da operazioni in derivati OTC effettuate con tale istituzione.
- c) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato ad un massimo del 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali, da uno Stato non membro o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri.
- d) Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 25 per cento per titoli di debito emessi da un'istituzione creditizia con sede in uno Stato membro, e soggetta a supervisione prudenziale sulla base di disposizioni di legge miranti alla protezione dei titolari di tali titoli di debito. In particolare, il ricavato dell'emissione di tali titoli di debito deve essere investito, nel rispetto dei requisiti di legge, in valori patrimoniali sufficienti a coprire per tutta la durata dei titoli di debito le obbligazioni dagli stessi derivanti, e vincolati per il rimborso del capitale e degli interessi in caso di insolvenza dell'emittente. Se un comparto investe più del 5 per cento del proprio patrimonio netto totale in titoli di debito di un solo emittente, ai sensi della presente lettera d), il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80 per cento del patrimonio netto totale di quel comparto.
- e) I valori mobiliari e gli strumenti di mercato monetario di cui al punto 4) lettere c) e d) non vengono considerati nel calcolo del limite del 40 per cento di cui al punto 4) lettera a) della presente sezione. I limiti di cui alle lettere a), b), c) e d) non possono essere cumulati; ai sensi delle lettere a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente, oppure in depositi presso tale emittente, o in operazioni in derivati con lo stesso non possono pertanto in alcun caso superare il 35 per cento del patrimonio netto totale di un comparto. Le società che appartengono a uno stesso gruppo di imprese ai fini della redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE, e successive modifiche e integrazioni, o in base a principi contabili internazionali riconosciuti, sono considerate come un unico emittente ai fini del calcolo dei limiti per gli investimenti specificati nel presente punto 4). Il valore complessivo degli investimenti in valori mobiliari e strumenti di mercato monetario di uno stesso gruppo di imprese non può superare il 20 per cento del patrimonio netto totale di ciascun comparto.
- f) **Il limite del 10 per cento di cui al punto 4) lettera a) è aumentato al 100 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o da uno o più dei suoi enti territoriali, da qualsiasi altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), da Brasile o Singapore o da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea. In tal caso il comparto deve detenere valori mobiliari o strumenti di mercato monetario di almeno sei emissioni**

**diverse, e i valori mobiliari o gli strumenti di mercato monetario di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio totale di quel comparto.**

5. Il fondo non può investire più del 10 per cento del patrimonio netto totale di ciascun comparto in quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC ("fondi target") ai sensi del punto 1), lettera e), se non diversamente indicato nella politica d'investimento applicabile al comparto, come descritto nel capitolo 22, "Comparti". Se nel capitolo 22 "Comparti" viene specificato un limite superiore al 10 per cento, si applicano le seguenti restrizioni:
- non più del 20 per cento del patrimonio netto totale del comparto può essere investito in quote/azioni di un unico OICVM o altro OIC. Ai fini dell'applicazione di questo limite per gli investimenti, ciascun comparto di un OICVM, o altro OIC multicomparto sarà considerato come un emittente distinto, purché sia garantito il rispetto del principio della separazione degli obblighi dei vari comparti nei confronti di terzi.
  - Gli investimenti di quote/azioni di OIC diversi dagli OICVM non possono complessivamente superare il 30 per cento del patrimonio netto totale di un comparto.

Qualora un comparto investa in quote/azioni di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia legata da una comunanza di gestione o di controllo, oppure da una partecipazione diretta od indiretta nell'ordine almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto ("fondi collegati"), la società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso relative all'investimento del comparto nelle quote/azioni di tali fondi collegati.

Se non diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti", non possono essere addebitate commissioni di gestioni corrispondenti al volume di questi investimenti in fondi collegati a livello del rispettivo comparto, a meno che il fondo affiliato stesso non applichi commissioni di gestione.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, in generale, gli investimenti nelle quote/azioni di altri OICVM e/o altri OIC, possono essere soggetti agli stessi costi, sia a livello del comparto che a livello dell'altro OICVM od OIC.

6. a) Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli che incorporano un diritto di voto tale da permettere al fondo di esercitare un'influenza rilevante sulla direzione di un emittente.
- b) Il fondo non può inoltre acquisire più del:
- 10 per cento delle quote senza diritto di voto di un unico emittente;
  - 10 per cento degli strumenti di debito dello stesso emittente;
  - 25 per cento delle quote di uno stesso OICVM o di un altro OIC; oppure
  - 10 per cento degli strumenti di mercato monetario di uno stesso emittente.

Negli ultimi tre casi menzionati, il limite può non essere rispettato qualora al momento dell'acquisto non sia possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito, degli strumenti di mercato monetario oppure l'importo netto degli strumenti in circolazione.

I limiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano:

- ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti territoriali;
- ai valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione Europea;
- ai valori mobiliari e agli strumenti di mercato monetario emessi da istituzioni internazionali di diritto pubblico, cui partecipano uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
- alle quote detenute del fondo al capitale di una società avente sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea e che investe la maggior parte del proprio patrimonio in titoli di emittenti aventi sede in tale Paese, nei casi in cui la legge locale impedisce qualsiasi altra possibilità d'investimento nei titoli di emittenti di tale Paese. Questa deroga è comunque applicabile solo nel caso in cui la politica d'investimento della società con sede in un Paese al di fuori dell'Unione Europea sia compatibile con i limiti di cui ai punti 4), lettere da a) a e), 5) e 7), lettere a) e b).

7. La società di gestione non può contrarre prestiti per i comparti, ad eccezione:
- a) dei prestiti per l'acquisto di valute mediante operazioni "back to back";
  - b) dei prestiti temporanei e di importo non superiore al 10 per cento del patrimonio netto totale del comparto.
8. Il fondo non può concedere prestiti né costituirsi come garante a favore di terzi.
9. Ai fini di una efficiente gestione del portafoglio, ciascun comparto può, nel rispetto delle disposizioni del diritto lussemburghese applicabili, effettuare operazioni di prestito titoli.
10. Il patrimonio del fondo non può essere investito direttamente in immobili, metalli preziosi o certificati rappresentativi di merci e metalli preziosi.
11. Il fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti di mercato monetario o altri strumenti finanziari, di cui al punto 1) lettera e), g) e h).
12. a) In relazione alle assunzioni di prestito effettuate nel rispetto dei limiti indicati nel prospetto informativo, la società può costituire in garanzia o utilizzare come collaterale i valori patrimoniali del comparto in questione.
- b) La società può inoltre costituire in garanzia o assegnare i valori patrimoniali del comparto in questione a titolo di garanzia a favore di controparti in operazioni che implicano strumenti derivati OTC o strumenti finanziari derivati negoziati su un mercato regolamentato, secondo quanto stabilito più sopra ai paragrafi a), b) e c) del punto 1) allo scopo di garantire il pagamento e l'adempimento da parte del comparto dei propri obblighi nei confronti della controparte in questione. Nella misura in cui le controparti richiedono la costituzione di una garanzia che supera il valore del rischio che tale garanzia deve coprire o laddove l'eccedenza della garanzia è causata da altre circostanze (ad es. la performance degli attivi costituiti in garanzia o disposizioni della documentazione di riferimento usuale), tali garanzie (eccedenti) possono esporre il comparto in questione - anche nei confronti delle garanzie non liquide - al rischio di tale controparte e il comparto potrebbe vantare unicamente un credito chirografario nei confronti di tali attivi.

I limiti soprammenzionati non si applicano in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione.

I limiti di cui al punto 4) possono non essere rispettati nei primi sei mesi dall'autorizzazione ufficiale di un comparto in Lussemburgo, a condizione che gli investimenti siano effettuati in base al principio della ripartizione del rischio.

Se i limiti soprammenzionati vengono superati per ragioni al di fuori del controllo della società di gestione o a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la società di gestione dovrà porre rimedio alla situazione in via prioritaria, tenendo in debito conto gli interessi dei titolari delle quote.

La società di gestione è autorizzata a stabilire in qualsiasi momento ulteriori limiti per gli investimenti nell'interesse dei titolari delle quote se, ad esempio, tali limiti per gli investimenti sono necessari per rispettare le norme legislative dei Paesi in cui vengono o verranno collocate o vendute le quote del fondo.

## 7. Fattori di rischio

**I potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di effettuare allocazioni nel fondo. Tuttavia si fa presente che l'elenco sotto riportato dei fattori di rischio, associati agli investimenti nel fondo, non ha carattere esaustivo. I potenziali investitori sono tenuti a leggere per intero il prospetto informativo e, se del caso, rivolgersi ai propri consulenti legali, fiscali e in materia di investimenti, in particolare in merito alle conseguenze fiscali connesse alla sottoscrizione, alla detenzione, alla conversione, al rimborso o alla cessione in altro modo delle quote, in base alla legislazione del Paese di loro cittadinanza, residenza o domicilio (per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo 9, "Spese e imposte").**

**Gli investitori devono essere consapevoli del fatto che gli investimenti del fondo sono soggetti a oscillazioni di mercato e agli altri rischi collegati all'investimento in valori mobiliari e in altri strumenti finanziari. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia diminuire che aumentare, e l'investitore può non ottenere in restituzione l'importo originariamente investito nel fondo, o rischiare anche di perdere l'intero ammontare allocato. Il**



**conseguimento dell'obiettivo d'investimento di un particolare comparto, o l'aumento di valore degli investimenti non sono in alcun modo garantiti. I dati delle passate performance non sono indicatori affidabili dei rendimenti futuri.**

Il valore patrimoniale netto di un comparto può variare per effetto delle oscillazioni di valore delle attività sottostanti e del reddito che ne deriva. Si ricorda agli investitori che il loro diritto al rimborso delle quote può essere sospeso in determinate circostanze.

A seconda della moneta del Paese in cui sono domiciliati gli investitori, le oscillazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore dell'investimento in uno o più comparti. Inoltre, nel caso di una classe di quote in moneta alternativa senza copertura del rischio di cambio, il risultato delle operazioni di cambio ad essa collegate può influire negativamente sulla performance della relativa classe di quote.

**Rischio di mercato**

Questo rischio di natura generale può incidere su tutti gli investimenti, con la conseguenza che il valore di un particolare investimento può subire variazioni pregiudizievoli per gli interessi del fondo. In particolare, il valore degli investimenti può essere influenzato da incertezze legate, ad esempio, agli sviluppi internazionali, politici ed economici, o a cambiamenti nelle politiche governative.

**Rischio di tasso d'interesse**

I comparti che investono in titoli a reddito fisso possono diminuire di valore a causa delle oscillazioni dei tassi d'interesse. Una diminuzione dei tassi d'interesse determina generalmente un aumento del valore dei titoli a reddito fisso. Viceversa, quando i tassi d'interesse aumentano, il valore dei titoli a reddito fisso generalmente diminuisce. Di norma i titoli a reddito fisso a lungo termine sono caratterizzati da una volatilità di prezzo più elevata rispetto a quelli a breve termine.

**Rischio di cambio**

Gli investimenti dei comparti possono essere effettuati in monete diverse dalla moneta di riferimento e, pertanto, essere soggetti a oscillazioni di cambio che possono influire in modo favorevole o sfavorevole sul valore patrimoniale netto del rispettivo comparto.

Le divise di determinati Paesi possono risultare volatili e, di conseguenza, incidere sul valore dei titoli denominati in tali valute. Se la moneta in cui è denominato l'investimento si apprezza rispetto alla moneta di riferimento del relativo comparto, ciò determina un aumento del valore dell'investimento. Viceversa, un deprezzamento di tale moneta influisce negativamente sul valore dell'investimento.

I comparti possono effettuare operazioni di copertura valutaria per proteggersi contro la diminuzione di valore degli investimenti denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento, nonché contro l'aumento dei costi degli investimenti da effettuare e denominati in monete diverse dalla moneta di riferimento. Non è comunque possibile fornire alcuna garanzia circa l'effettiva efficacia della copertura valutaria.

Anche se la politica d'investimento del fondo prevede la copertura del rischio di cambio dei comparti rispetto alla loro moneta di riferimento, le operazioni di copertura non sono sempre possibili ed è pertanto impossibile escludere completamente i rischi di cambio.

**Rischio di credito**

I comparti che investono in titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio che gli emittenti di tali titoli non possano onorare i propri obblighi di pagamento su tali titoli. Se l'emittente viene a trovarsi in situazione di difficoltà finanziarie o economiche, ciò può diminuire la qualità del credito del titolo producendo una maggiore volatilità del prezzo del titolo stesso. L'eventuale abbassamento del rating creditizio del titolo può anche compensare la liquidità del titolo. I comparti che investono in titoli di debito di qualità minore sono più soggetti a questi problemi e il loro valore può essere più volatile.

**Rischio di controparte**

Il fondo può effettuare transazioni OTC fuori borsa che possono esporre i comparti al rischio di inadempimento degli obblighi contrattuali in capo alla controparte. In caso di insolvenza della controparte, i comparti possono subire ritardi nella liquidazione delle posizioni e consistenti perdite.

**Direttiva UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi**

La direttiva 214/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la "BRRD") è

stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'obiettivo dichiarato della BRRD consiste nel fornire alle autorità di risoluzione, ivi compresa l'autorità di risoluzione competente del Lussemburgo, di strumenti e poteri comuni per affrontare preventivamente le crisi bancarie, allo scopo di preservare la stabilità finanziaria e di minimizzare l'esposizione alle perdite da parte dei contribuenti.

Ai sensi della BRRD e delle relative leggi di attuazione, le autorità nazionali prudenziali di supervisione possono esercitare determinati poteri sugli enti creditizi e alcune imprese d'investimento in via di fallimento o destinate probabilmente a fallire la cui normale insolvenza causerebbe instabilità finanziaria. Questi poteri comprendono i poteri di svalutazione del debito, di conversione, di trasferimento, di modifica e di sospensione di volta in volta esistenti ai sensi di qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito in vigore nello Stato membro dell'UE in questione con riferimento all'attuazione della BRRD (gli "strumenti di risoluzione delle banche") ed esercitati nel rispetto di tali leggi, regolamenti, norme o requisiti.

Il ricorso a uno di questi strumenti di risoluzione bancaria può influenzare o limitare la capacità delle controparti soggette alla BRRD di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei comparti, esponendoli così a potenziali perdite.

L'impiego degli strumenti di risoluzione bancaria nei confronti degli investitori di un comparto può portare inoltre alla vendita forzata di parte degli attivi di questi investitori, comprese le loro azioni e/o quote di tale comparto. Esiste pertanto il rischio che un comparto possa subire una riduzione della propria liquidità o persino ritrovarsi con una liquidità insufficiente a causa di un tale volume insolitamente elevato di richieste di risoluzione. In questo caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

L'impiego di alcuni strumenti di risoluzione bancaria nei confronti di un tipo particolare di titoli può inoltre portare, in determinate circostanze, a un prosciugamento della liquidità su specifici mercati dei titoli, causando così potenziali problemi di liquidità ai comparti.

**Rischio di liquidità**

Il fondo può andare incontro al rischio di liquidità per effetto di condizioni inconsuete di mercato, volumi eccezionalmente elevati di richieste di rimborso, o per altri motivi. In tale caso il fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere gli importi dei rimborsi entro i termini definiti nel presente prospetto informativo.

**Rischio di gestione**

Il fondo è gestito attivamente e, pertanto, i comparti possono essere soggetti a rischi legati alla gestione. La società di gestione applicherà la propria strategia di investimento, comprese le tecniche di investimento e l'analisi dei rischi, nelle decisioni di investimento per i comparti; non vi è comunque alcuna garanzia che l'investimento deliberato consegua i risultati desiderati. In determinati casi la società di gestione può risolvere di non ricorrere a tecniche di investimento, quali strumenti derivati, oppure le stesse potrebbero non essere disponibili, perfino in condizioni di mercato nelle quali il loro utilizzo potrebbe risultare vantaggioso per il rispettivo comparto.

**Rischio di investimento**

***Investimenti in titoli a reddito fisso***

Gli investimenti in titoli di emittenti di altri Paesi e denominati in monete diverse offrono potenziali vantaggi, non realizzabili nel caso di investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese, ma comportano anche rischi considerevoli, normalmente non associati agli investimenti in titoli di emittenti di un unico Paese. Tra questi rischi ricordiamo le oscillazioni dei tassi di cambio (come descritto nelle precedenti sezioni "Rischio di tasso d'interesse" e "Rischio di cambio") e la possibile introduzione di restrizioni sui cambi o altre norme di legge o regolamenti riguardanti questi investimenti. L'eventuale deprezzamento di una moneta nei confronti della moneta di riferimento del comparto può ridurre il valore dei titoli detenuti in portafoglio, denominati in tale moneta.

L'emittente dei titoli può essere domiciliato in un Paese diverso da quello nella cui moneta i titoli sono denominati. I valori e i rendimenti relativi degli investimenti sul mercato dei valori mobiliari di diversi Paesi, e i rischi ad essi collegati, possono oscillare in modo indipendente tra loro.

Dato che il valore patrimoniale netto di un comparto è calcolato nella sua moneta di riferimento, la performance degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento dipende dalla forza di tale

moneta rispetto alla moneta di riferimento e dal contesto dei tassi d'interesse nel Paese che emette tale moneta. In assenza di altri eventi in grado di influire altrimenti sul valore degli investimenti denominati in una moneta diversa dalla moneta di riferimento (come ad es. un cambiamento del clima politico e della qualità creditizia di un emittente), un apprezzamento della moneta non di riferimento determina generalmente un aumento del valore degli investimenti di un comparto nella moneta non di riferimento, misurato nella moneta di riferimento. I comparti possono investire in titoli di debito "investment grade". Le agenzie specializzate assegnano a tali titoli di debito le classi di rating più elevate sulla base dell'affidabilità creditizia o del rischio di insolvenza. Le agenzie di rating rivedono periodicamente le valutazioni assegnate e, pertanto, i titoli di debito possono essere declassati qualora vi siano circostanze economiche che impattano sull'emissione dei rispettivi titoli di debito. Inoltre i comparti possono investire in titoli di debito nel settore "non investment grade" (titoli di debito a elevato rendimento). Rispetto ai titoli di debito investment grade, quelli ad alto rendimento sono generalmente titoli con un rating inferiore, che offrono rendimenti più elevati per compensare la minore affidabilità creditizia o il maggiore rischio di insolvenza collegato a questi strumenti di debito.

### **Rischi relativi agli investimenti in Contingent Convertible (CoCo)**

#### *Rischi non conosciuti*

La struttura dei CoCo non è ancora stata testata. In un contesto di tensione, è incerta la performance che questi strumenti realizzeranno quando le caratteristiche ad essi sottostanti verranno messe alla prova. Nell'eventualità in cui un singolo emittente attivi un evento trigger o sospenda il pagamento delle cedole, è incerto se il mercato considererà il problema come un evento idiosincratice o sistemico. Nel secondo caso sono possibili effetti potenziali di contagio dei prezzi e di volatilità per l'intera categoria di attivi. Il rischio può essere a sua volta intensificato a seconda del livello di arbitraggio dello strumento sottostante. In un mercato illiquido, inoltre, la formazione dei prezzi può finire progressivamente sotto pressione.

#### *Rischio d'inversione della struttura del capitale*

A differenza di quanto accade a fronte di una gerarchia del capitale di tipo tradizionale, gli investitori in CoCo possono subire una perdita di capitale quando ciò non accade invece ai titolari di azioni. Può accadere in alcuni scenari che i titolari di questi titoli incorrano in perdite superiori rispetto a quelle subite dagli azionisti, ad esempio quando è attivo un high trigger PWD (principal write-down) CoCo. Tutto ciò contrasta con la consueta gerarchia della struttura del capitale, in cui è previsto che siano gli azionisti i primi a subire delle perdite.

#### *Rischio legato alla concentrazione settoriale*

Poiché gli emittenti di CoCo possono essere distribuiti in modo disomogeneo tra settori industriali, i CoCo possono essere soggetti a rischi di concentrazione settoriale.

#### **Utilizzo dei derivati**

Sebbene l'utilizzo di strumenti finanziari derivati possa generare effetti positivi, gli strumenti finanziari derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto agli investimenti più tradizionali.

I derivati sono strumenti finanziari altamente specialistici. L'utilizzo di un derivato richiede una comprensione non solo dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza la possibilità di osservare la performance del derivato in tutte le possibili situazioni di mercato.

Nel caso di operazioni in derivati di importo particolarmente rilevante o di illiquidità del relativo mercato, può non essere possibile effettuare una transazione o liquidare una posizione a prezzi vantaggiosi.

A causa dei fattori di leva correlati a numerosi strumenti finanziari derivati, gli eventuali cambiamenti negativi del valore o livello di patrimonio sottostante, del tasso o dell'indice possono comportare perdite molto più consistenti rispetto all'importo investito nel derivato stesso.

Tra gli altri rischi associati all'utilizzo dei derivati, vanno citati il rischio di formazione di prezzi non corretti o di valutazioni non appropriate dei derivati e la non perfetta correlazione tra i derivati e i valori patrimoniali, i tassi o gli indici sottostanti. La valutazione di molti derivati è complessa e spesso soggettiva. Valutazioni non appropriate possono determinare maggiori richieste di versamenti in contanti alle controparti o perdite per il fondo. Di conseguenza, l'utilizzo dei derivati non rappresenta sempre uno strumento efficace per perseguire l'obiettivo d'investimento del fondo, e in alcuni casi può anche avere un effetto contrario.

Gli strumenti derivati comportano per il fondo anche il rischio di subire perdite, dovute all'inadempimento di un obbligo contrattuale in capo alla controparte (come precedentemente specificato nella sezione "Rischio di controparte"). Il rischio di insolvenza per i derivati quotati in una borsa valori è generalmente inferiore rispetto ai derivati negoziati OTC, poiché l'istituzione di clearing, che è emittente o controparte di ciascun derivato negoziato in borsa, assume una garanzia di adempimento. Inoltre, l'utilizzo dei derivati su crediti (credit default swap, credit linked note) comporta per il fondo il rischio di perdite, in caso di insolvenza di una delle entità sottostanti ai derivati su crediti.

I derivati OTC possono comportare inoltre rischi di liquidità. In questi casi, il fondo potrebbe non essere in grado di effettuare una transazione desiderata in valuta, operazioni di credit default swap o total return swap, oppure di concludere un'operazione di segno contrario in relazione a una posizione aperta, con il conseguente potenziale impatto negativo sulla sua performance. Diversamente dai derivati quotati in una borsa valori, i contratti forward, spot e i contratti di opzione di valuta non consentono alla società di gestione di compensare le obbligazioni del fondo con una transazione uguale ma di segno opposto. Pertanto stipulando contratti di opzione, forward o spot, il fondo potrà essere richiesto, e dovrà essere in grado di far fronte ai propri obblighi derivanti da tali contratti.

L'utilizzo degli strumenti derivati non consente necessariamente di raggiungere l'obiettivo prefissato.

#### **Investimenti in strumenti illiquidi**

Il fondo può investire fino al 10 per cento del proprio patrimonio netto totale in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non trattati a una borsa valori o su un mercato regolamentato. Pertanto il fondo può trovarsi nell'impossibilità di vendere tali strumenti in modo tempestivo. La vendita di tali titoli può inoltre essere impedita da vincoli contrattuali. In determinate circostanze, il fondo può effettuare operazioni in future e opzioni su future. Anche se il loro utilizzo può generare effetti positivi, i derivati comportano rischi diversi, e in alcuni casi maggiori, rispetto ai rischi connessi agli investimenti più tradizionali. La maggior parte delle borse in cui vengono negoziati i future restringono le oscillazioni dei prezzi dei contratti future ad una singola giornata fissando dei "limiti giornalieri". Durante il giorno di negoziazione non è possibile effettuare alcuna transazione a prezzi superiori o inferiori a tali limiti giornalieri. Una volta che la quotazione di un future raggiunge il limite superiore o inferiore, non è più possibile acquistare o compensare posizioni. Le quotazioni dei future hanno occasionalmente sfiorato i limiti giornalieri per più giorni consecutivi, con volumi di negoziazione scarsi o nulli. Simili circostanze possono impedire al fondo di liquidare tempestivamente posizioni non favorevoli, e pertanto determinare delle perdite.

Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto, alcuni strumenti non quotati in una borsa valori e scarsamente liquidi verranno valutati sulla base della media dei prezzi forniti da almeno due primary dealer importanti. Questi prezzi possono influire sul prezzo di rimborso o di acquisto delle quote. Non vi è alcuna garanzia di potere ottenere i prezzi così calcolati in caso di vendita di tali strumenti.

#### **Investimenti in asset backed e mortgage backed security**

I comparti possono essere esposti verso titoli asset backed ("ABS") e mortgage backed ("MBS"). In entrambi i casi si tratta di titoli di debito emessi da una società veicolo (SPV, Special Purpose Vehicle) allo scopo di trasferire mediante pass-through le obbligazioni di terzi, diversi dalla società capogruppo dell'emittente. I suddetti titoli di credito sono garantiti da un pool di attività (o da ipoteche, nel caso degli MBS, e da vari tipi di attività nel caso degli ABS). Rispetto agli altri titoli a reddito fisso tradizionali, quali obbligazioni di società o titoli obbligazionari di stato, le obbligazioni associate a questi titoli possono essere soggette a maggiori rischi di controparte, di liquidità e di tasso d'interesse, nonché ad altri tipi di rischi, come il rischio di reinvestimento derivante dai diritti di rimborso anticipato incorporati (opzioni di pagamento anticipato), i rischi di credito delle attività sottostanti e di rimborsi anticipati di capitale, che possono risultare in un rendimento complessivo inferiore (soprattutto se il rimborso del debito non avviene contestualmente al rimborso delle attività sottostanti le richieste).

Le attività ABS e MBS sono caratterizzate da un livello di liquidità molto basso e, pertanto, soggette a sostanziale volatilità di prezzo.

#### **Rischio legato alle classi di quote coperte**

La strategia di copertura applicata alle classi di quote coperte può variare da un comparto all'altro. Ciascun comparto applica una strategia di

copertura che mira a ridurre il rischio di cambio tra la moneta di riferimento del rispettivo comparto e la moneta nominale della classe di quote coperta, tenendo conto di varie considerazioni di ordine pratico. La strategia di copertura mira a ridurre, senza necessariamente riuscire a eliminare totalmente, l'esposizione al rischio di cambio.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non viene operata alcuna separazione degli impegni tra le singole classi di quote di uno stesso comparto. Esiste pertanto un rischio che, in determinate circostanze, le operazioni di copertura legate a una classe di quote coperte possa implicare delle passività che influenzano il valore patrimoniale netto di altre classi di quote dello stesso comparto. In questi casi, le attività di altre classi di quote di questo comparto possono essere utilizzate per coprire le passività assunte dalla classe di quote coperta.

### Procedure compensazione e di regolamento

Differenti mercati hanno anche differenti procedure di compensazione e di regolamento. I ritardi nelle operazioni di regolamento possono comportare l'impossibilità temporanea di investire una parte del patrimonio di un comparto e quindi l'impossibilità di realizzare un rendimento su di essa. Trovandosi nell'impossibilità di acquistare i valori mobiliari desiderati a causa di problemi di regolamento, la società di gestione può perdere interessanti opportunità d'investimento per un comparto. L'impossibilità di disporre dei valori mobiliari in portafoglio a causa di problemi di regolamento può comportare perdite per un comparto in relazione alla possibile diminuzione di valore del portafoglio oppure, se il comparto ha stipulato contratti di vendita dei valori mobiliari, può determinare responsabilità nei confronti dell'acquirente;

### Paesi d'investimento

Gli emittenti dei titoli a reddito fisso e le società di cui si acquistano le quote sono generalmente soggette a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione differenti nei vari Paesi del mondo. Il volume delle contrattazioni, la volatilità delle quotazioni e la liquidità degli investimenti possono essere diversi tra i vari Paesi. Nei vari Paesi del mondo sono differenti anche il controllo statale e la regolamentazione sulle borse valori, gli intermediari in titoli e le società quotate e non quotate. Le norme e i regolamenti di alcuni Paesi potrebbero limitare la possibilità, da parte del fondo, di investire nei titoli di determinati emittenti ubicati in tali Paesi.

### Concentrazione su determinati paesi e/o regioni

Quando un comparto si limita ad investire in titoli di emittenti ubicati in un particolare Paese o regione, tale concentrazione espone il comparto al rischio di eventi avversi di tipo sociale, politico o economico che possono verificarsi in tale Paese o regione.

Il rischio aumenta se il Paese in questione è un mercato emergente. In questo caso gli investimenti nel comparto sono esposti ai rischi già descritti, che vengono accentuati da fattori speciali connessi a tale mercato emergente.

### Investimenti nei Paesi emergenti

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che determinati comparti possono investire in mercati emergenti o meno sviluppati. Le allocazioni nei comparti che investono nei mercati emergenti sono esposte a rischi maggiori rispetto agli investimenti nei mercati sviluppati.

I mercati mobiliari emergenti, o meno sviluppati sono caratterizzati in genere da dimensioni, grado di evoluzione e liquidità inferiori, e da maggiore volatilità rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste altresì un maggiore rischio di instabilità dovuto a ragioni politiche, economiche, sociali e religiose; inoltre eventuali cambiamenti delle norme di legge o dei regolamenti dei Paesi meno sviluppati o emergenti possono influenzare negativamente gli investimenti su tali mercati. Le attività dei comparti che investono in tali mercati, nonché il reddito derivante dal comparto, può inoltre essere penalizzato da fluttuazioni dei tassi di cambio, restrizioni sui cambi e disposizioni fiscali; di conseguenza il valore patrimoniale netto delle quote di questi comparti possono essere soggette a una notevole volatilità. Possono esservi inoltre restrizioni per il rimpatrio dei capitali investiti.

È possibile che taluni di questi mercati non siano soggetti a principi contabili, principi di revisione e norme di rendicontazione corrispondenti agli standard vigenti nei Paesi più sviluppati; i mercati mobiliari di tali Stati potrebbero essere peraltro soggetti a chiusure inaspettate. Inoltre, il controllo statale, la regolamentazione, nonché le norme fiscali e le

procedure possono avere un minore grado di definizione rispetto ai Paesi con mercati mobiliari più sviluppati.

Fra l'altro, i sistemi di regolamento dei mercati emergenti possono essere meno organizzati rispetto ai mercati più sviluppati. Sussiste pertanto il rischio che il regolamento venga ritardato e il contante o i titoli dei relativi comparti siano messi a repentaglio a causa di carenze o inefficienze dei sistemi. In particolare, le prassi di mercato possono richiedere che il pagamento sia effettuato prima di ricevere il titolo che si acquista, oppure che la consegna del titolo debba avere luogo prima di ricevere il pagamento. In questi casi l'inadempimento di un broker o della banca per il cui tramite viene effettuata la relativa transazione può tradursi in una perdita per i comparti che investono in titoli dei mercati emergenti.

Occorre tenere presente che le società sono scelte indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato (micro, small, mid e large cap), dal loro settore di appartenenza o dalla loro ubicazione geografica. Ciò può implicare una concentrazione in termini geografici o settoriali.

Le sottoscrizioni dei comparti rilevanti sono pertanto idonee unicamente per gli investitori pienamente consapevoli e in grado di sostenere i rischi legati a questo tipo di investimento.

### Investimenti in Russia

Rischi di registrazione e custodia in Russia:

- anche se l'esposizione verso il mercato azionario russo viene sostanzialmente coperta mediante l'utilizzo delle GDR e ADR, i singoli comparti possono, in conformità alla loro politica d'investimento, investire in titoli che richiedono l'utilizzo di un depositario e/o di servizi di custodia locali. Attualmente in Russia la dimostrazione del titolo legale sulle azioni viene tenuta sotto forma di registrazione contabile;
- L'importanza del registro nel processo di custodia e registrazione è cruciale. Sebbene i conservatori del registro degli azionisti indipendenti non siano soggetti a licenza e alla supervisione da parte della banca centrale russa e possano essere ritenuti responsabili civilmente e sul piano amministrativo per il mancato adempimento o l'adempimento indebito dei loro obblighi, è possibile che il comparto perda le sue registrazioni per frode, negligenza o semplice disattenzione. Inoltre, anche se la legge russa prevede che i conservatori del registro degli azionisti delle società debbano essere indipendenti e soddisfare determinati requisiti legali, in pratica questa normativa non è stata applicata rigorosamente. A causa di questa mancanza di indipendenza, la direzione di una società può potenzialmente esercitare un'influenza significativa sulla composizione degli azionisti di questa società.
- Un errore nel registro o la distruzione dello stesso possono compromettere in modo significativo, e in alcuni casi cancellare, le posizioni del comparto nelle relative azioni della società. Il comparto, il gestore degli investimenti, il depositario, la società di gestione, il consiglio di amministrazione della società di gestione o i loro agenti non possono rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'operatività o alle prestazioni del conservatore del registro. Questo rischio viene sopportato dal comparto. Esso dovrebbe essere ridotto dalle revisioni del codice civile russo, entrate in vigore nell'ottobre del 2013. Queste revisioni impongono l'obbligo, a carico del conservatore del registro, di (a) pubblicare immediatamente informazioni in merito a qualsiasi perdita di dati del registro e (b) compilare una richiesta rivolta al tribunale per il ripristino delle informazioni perse del registro. A causa della mancanza di norme procedurali accompagnatorie, non è tuttavia ancora chiaro come sarà applicato questo meccanismo di ripristino delle informazioni del registro.

Le revisioni summenzionate del codice civile russo assicurano una protezione illimitata all'acquirente in buona fede di azioni acquistate nel corso di operazioni di cambio. L'unica eccezione (che non sembra essere applicabile) a questa regola è l'acquisto di simili titoli senza controprestazione.

Gli investimenti diretti nel mercato russo vengono di norma effettuati tramite azioni o titoli a contenuto azionario negoziati alla Closed Joint Stock Company "MICEX Stock Exchange" (la "borsa di Mosca"), nel rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 6, "Limiti per gli investimenti" e se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti". Qualsiasi altro investimento diretto non effettuato tramite la Moscow Exchange è soggetto alla regola del 10% stabilita all'articolo 41 (2) a) della legge del 17 dicembre 2010.

### Operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito titoli comportano il rischio di controparte, nonché il rischio che i titoli concessi in prestito non vengano restituiti entro la scadenza stabilita, o non vengano restituiti affatto, limitando così la capacità del comparto di adempiere agli obblighi previsti dalle vendite di titoli. Qualora il mutuatario dei titoli non restituisca i titoli assunti in prestito dal comparto, sussiste il rischio di realizzare il collaterale ricevuto a un valore inferiore rispetto a quello dei titoli dati in prestito, a causa di prezzo non congruo del collaterale, di andamento sfavorevole del mercato, di un abbassamento del rating creditizio dell'emittente del collaterale, oppure di illiquidità del mercato su cui esso viene negoziato che potrebbe influenzare negativamente la performance del comparto.

L'affiliata del Credit Suisse Group che opera quale controparte (principal) per le operazioni di prestito titoli per conto dei comparti, opera quale mutuataria principale esclusiva e controparte nelle operazioni di prestito titoli. Esse possono svolgere attività che possono comportare conflitti d'interesse con effetti negativi per la performance del comparto. In simili circostanze Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA si impegnano a compiere sforzi ragionevoli per risolvere questi conflitti d'interesse secondo equità (tenendo dei propri obblighi e doveri) e ad assicurare che gli interessi del fondo e dei titolari delle quote non subiscano pregiudizi ingiusti.

### Total Return Swap

Un TRS è un contratto derivato OTC in cui il pagatore del total return trasferisce il risultato economico totale, compresi i redditi da interessi e commissioni, gli utili e le perdite risultanti dai movimenti di prezzo e le perdite su crediti dell'obbligazione di riferimento al ricevente del total return. In cambio, chi riceve il total return effettua un pagamento anticipato al pagatore del total return oppure pagamenti periodici basati su un tasso prestabilito che può essere sia fisso che variabile. Un TRS comporta pertanto tipicamente una combinazione di rischio di mercato e di tasso d'interesse nonché un rischio di controparte.

Inoltre, in seguito al regolamento periodico degli importi pendenti e/o ai margin call periodici previsti dagli accordi contrattuali applicabili, in circostanze di mercato inconsuete una controparte può non disporre di fondi sufficienti per versare gli importi dovuti. Ogni TRS è un'operazione unica nel suo genere per quanto concerne la sua obbligazione di riferimento, la sua duration e i suoi termini contrattuali, compresa la frequenza e le condizioni di regolamento. Questa mancanza di standardizzazione può influire negativamente sul prezzo o sulle condizioni alle quali un TRS può essere venduto, liquidato o chiuso. Qualsiasi TRS implica quindi un certo rischio di liquidità.

Infine, come qualsiasi strumento derivato OTC, un TRS è un accordo bilaterale che coinvolge una controparte che può, per qualsiasi ragione, non essere nella posizione di adempiere ai propri obblighi previsti dal TRS. Ciascuna delle parti del TRS è esposta pertanto a un rischio di controparte e, se l'accordo comporta l'utilizzo di garanzie, ai rischi legati alla gestione di tali garanzie.

Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di tasso d'interesse, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e la gestione delle garanzie esposte in questo capitolo.

### Gestione delle garanzie

Se la società di gestione ricorre a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio per conto del fondo, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte. Le garanzie saranno trattate secondo la politica relativa alle garanzie del fondo, in base a quanto stabilito al capitolo 18, "Informazioni regolamentari".

Lo scambio di garanzie comporta determinati rischi, compreso il rischio operativo legato allo scambio, al trasferimento e alla contabilizzazione effettivi della garanzia. La garanzia ricevuta in virtù di un accordo di trasferimento titoli verrà detenuta dal depositario secondo i termini e le disposizioni d'uso contenuti nell'accordo di deposito. Per altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale e non legato al prestatore della garanzia. Il ricorso a tali depositari terzi può implicare un rischio operativo e di regolamento e compensazione aggiuntivo nonché un rischio di controparte. La garanzia ricevuta sarà costituita da liquidità o da titoli trasferibili che soddisfano i criteri stabiliti nella politica delle garanzie del fondo. I titoli trasferibili ricevuti a titolo di garanzia sono soggetti a un rischio di mercato. La società di gestione mira a gestire questo rischio applicando opportune

riduzioni di valore, valutando le garanzie su base giornaliera e accettando unicamente garanzie di alta qualità. Tuttavia, è da prevedere che permanga un certo rischio di mercato residuo.

Qualsiasi garanzia illiquida deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con un pricing trasparente al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita. Tuttavia, in circostanze di mercato avverse, il mercato per alcuni tipi di titoli trasferibili può risultare illiquido e, in alcuni casi, cessare addirittura di esistere. Qualsiasi garanzia non costituita da liquidità implica quindi un certo rischio di liquidità.

Le garanzie ricevute non saranno vendute, reinvestite o costituite in pegno. Il riutilizzo delle garanzie non dovrebbe pertanto comportare alcun rischio.

I rischi legati alla gestione delle garanzie saranno identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo. Gli investitori sono invitati a considerare le relative avvertenze concernenti il rischio di mercato, il rischio di controparte, il rischio di liquidità e le procedure di compensazione e regolamento esposte in questo capitolo.

### Rischio legale, regolamentare, politico e fiscale

La società di gestione e il fondo devono adempiere in qualsiasi momento alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle diverse giurisdizioni in cui sono attive o in cui il fondo effettua i propri investimenti o detiene i propri valori patrimoniali. I vincoli legali o regolamentari o le modifiche delle leggi e dei regolamenti possono influenzare la società di gestione o il fondo, nonché gli attivi e i passivi di ciascuno dei suoi comparti, e possono rendere necessario un cambiamento degli obiettivi e della politica d'investimento di un comparto. Cambiamenti sostanziali nelle leggi e nei regolamenti applicabili possono rendere gli obiettivi e la politica d'investimento più difficili o addirittura impossibili da realizzare o da attuare, inducendo così la società di gestione ad adottare opportune misure che possono includere anche la chiusura di un comparto.

Gli attivi e i passivi di un comparto, compresi, ma non solo, gli strumenti finanziari derivati utilizzati dalla società di gestione per attuare gli obiettivi e la politica d'investimento di quel comparto, possono essere inoltre soggetti a cambiamenti delle leggi o dei regolamenti e/o a interventi regolamentari che possono influenzare il valore o l'esigibilità. Nell'attuare gli obiettivi o la politica d'investimento di un comparto, la società di gestione può dover fare affidamento su accordi legali complessi, compresi, ma non solo, accordi quadro concernenti gli accordi relativi a strumenti finanziari derivati, conferme e accordi di garanzia nonché accordi di prestito titoli. Tali accordi possono essere formulati da organismi del settore istituiti al di fuori del Granducato del Lussemburgo e soggetti a leggi straniere, che possono comportare un elemento aggiuntivo di rischio legale. Sebbene la società di gestione si assicuri di poter ricevere una consulenza appropriata da consulenti legali competenti, non è possibile escludere che tali accordi legali complessi, retti da leggi sia nazionali che straniere, possano essere ritenuti non applicabili da un tribunale competente in seguito a sviluppi di carattere legale o regolamentare o per altri motivi.

Il contesto economico globale è stato caratterizzato recentemente da un aumento dei rischi politici, sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. La performance dei comparti o la possibilità di un investitore di acquistare, vendere o farsi rimborsare le proprie quote può essere influenzata negativamente dai cambiamenti delle condizioni economiche generali e dalle incertezze provocate dagli sviluppi politici quali i risultati di elezioni o referendum, i cambiamenti della politica economica, la rescissione di accordi sul libero scambio, sviluppi negativi nei rapporti diplomatici, l'aumento di tensioni militari, cambiamenti nelle agenzie o nelle politiche governative, l'imposizione di restrizioni al trasferimento di capitali nonché le modifiche nelle previsioni industriali e finanziarie in generale. I cambiamenti nella legislazione o nella politica fiscale di qualsiasi paese in cui la società di gestione o il fondo è attiva/o o in cui un comparto investe o detiene valori patrimoniali può influire negativamente sulla performance di un comparto o su una qualsiasi delle sue classi di quote. Gli investitori sono invitati a considerare le avvertenze sui rischi applicabili in materia di tassazione e a consultare i loro consulenti professionali per esaminare la propria posizione fiscale individuale.

### Tassazione

Il ricavato dalla vendita di titoli, o l'incasso di dividendi o eventuali altri redditi può essere o diventare passibile di tasse, imposte, compresa

l'imposizione di ritenute alla fonte, oneri o altre commissioni o spese, imposte dalle autorità competenti per un determinato mercato.

Le norme fiscali (e/o l'interpretazione corrente della normativa), e le prassi vigenti nei Paesi in cui investono o possono investire in futuro i comparti, possono subire modifiche. Ne consegue che il fondo potrebbe essere passibile di ulteriore tassazione in tali Paesi, sebbene questa non sia stata preannunciata né alla data del presente prospetto informativo, né al momento in cui viene effettuato, valutato o ceduto l'investimento.

#### FATCA

Il fondo può essere soggetto alle disposizioni imposte dagli organi di regolamentazione stranieri, in particolare alle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance of the Hiring Incentives to Restore Employment Act (comunemente noto come "**FATCA**"). Le disposizioni del FATCA impongono in generale un reporting nei confronti dell'U.S. Internal Revenue Service delle istituzioni finanziarie non statunitensi che non ottemperano alle prescrizioni del FATCA e della proprietà diretta e indiretta di conti ed entità non-U.S. di U.S. person (ai sensi del FATCA). La mancata notifica delle informazioni richieste comporta l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento su alcuni redditi di provenienza USA (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e sui proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi di provenienza USA.

Ai sensi del FATCA il fondo sarà trattato come una "Foreign Financial Institution" (ai sensi del FATCA). In quanto tale il fondo può esigere che tutti gli investitori forniscano le prove documentarie della loro residenza fiscale nonché tutte le altre informazioni ritenute necessarie per adempiere alle disposizioni menzionate sopra.

Se il fondo dovesse divenire soggetto a una ritenuta alla fonte quale conseguenza del FATCA, il valore delle quote detenute da tutti i titolari delle quote potrebbe risultrarne influenzato materialmente.

Il fondo e/o i titolari delle relative quote possono essere inoltre materialmente interessati dal fatto che una non-U.S. financial entity non adempia alle disposizioni del FATCA anche se il fondo soddisfa i propri obblighi stabiliti dal FATCA.

Nonostante ogni altra disposizione contenuta nel presente prospetto informativo, il fondo ha il diritto di:

- trattenere qualsiasi tassa o altri oneri assimilati che devono essere legalmente trattenuti in virtù delle leggi e dei regolamenti applicabili con riferimento a qualsiasi posizione in quote del fondo;
- esigere che qualsiasi titolare di quote o avente diritto economico alle quote fornisca tempestivamente i dati personali che possono essere richiesti dal fondo a propria discrezione allo scopo di rispettare le leggi e i regolamenti applicabili e/o di definire tempestivamente l'importo della ritenuta da trattenere;
- comunicare qualsiasi informazione personale di questo tipo a una qualsiasi autorità fiscale, secondo quanto stabilito dalle leggi o dai regolamenti applicabili o richiesto da tale autorità; e
- ritardare i pagamenti di qualsiasi dividendo o provento di rimborso a favore di un titolare di quote fino a quando il fondo non disporrà di informazioni sufficienti per adempiere alle leggi e ai regolamenti applicabili o determinare l'esatto importo da trattenere.

#### Common Reporting Standard

Il fondo può essere soggetto allo Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters (lo "**standard**") e al relativo Common Reporting Standard ("**CRS**"), come specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 che implementa la direttiva del Consiglio 2014/107/UE del 9 dicembre 2014 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in ambito fiscale (la "**legge sul CRS**").

Ai sensi della legge CRS, il fondo deve essere trattato come una Luxemburg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, e senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente all'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le "**Reportable Person**") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("NFE") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente nell'Allegato I alla legge sul CRS, queste informazioni (le "**informazioni**") comprenderanno dati personali legati alle Reportable Person.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote fornisca al fondo le informazioni, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. A questo proposito si informano i titolari delle quote che, in qualità di controllore dei dati, il fondo elaborerà le informazioni per le finalità previste dalla legge sul CRS. I titolari delle quote si impegnano a informare le loro Controlling Person, se richiesto, dell'elaborazione delle loro informazioni da parte del fondo.

In questo contesto, il termine "**Controlling Person**" si riferisce a qualsiasi persona fisica che esercita il controllo su una determinata entità. Nel caso di un trust, questo termine indica la persona che costituisce il trust, il curatore del trust, il/i beneficiario/i o la/e classe/i di beneficiari nonché qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo ultimo sul trust nonché, nel caso di un accordo legale diverso da un trust, le persone in posizioni analoghe o equivalenti. Il termine "**Controlling Person**" va interpretato in un modo coerente che le Financial Action Task Force Recommendation.

Si informano inoltre i titolari delle quote che le informazioni relative alle Reportable Person ai sensi della legge sul CRS saranno comunicate all'autorità fiscale lussemburghese annualmente per le finalità stabilite dalla legge sul CRS. Si informano in particolare le Reportable Person che alcune operazioni da esse eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

Analogamente, i titolari delle quote si impegnano a informare il fondo, entro un termine di trenta (30) giorni, della ricezione di tali dichiarazioni qualora qualsiasi dato personale incluso in tali dichiarazioni risultasse inesatto. I titolari delle quote si impegnano inoltre a informare il fondo di qualsiasi cambiamento relativo alle informazioni e a fornire al fondo tutte le relative prove documentarie dopo che tale cambiamento si è verificato.

Qualsiasi titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di informazione e di documentazione del fondo può essere ritenuto responsabile di eventuali sanzioni applicate al fondo e attribuibili al fatto che egli ha ommesso di fornire le informazioni.

#### 8. Valore patrimoniale netto

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto delle quote di ciascun comparto viene determinato nella moneta di riferimento del comparto, e calcolato dalla società di gestione in Lussemburgo ogni giorno di apertura per le banche in Lussemburgo (di seguito indicato come "giorno di valutazione").

Qualora il giorno di valutazione cada in una giornata lavorativa bancaria non intera del Lussemburgo, il valore patrimoniale netto sarà calcolato nel primo giorno lavorativo bancario successivo. Se i giorni di valutazione coincidono con i giorni festivi nei Paesi le cui borse valori o mercati rivestono un ruolo determinante per la valutazione della maggior parte delle attività di un comparto, la società di gestione può decidere, in via di eccezione, che il valore patrimoniale netto delle quote di tale comparto non sia calcolato in tali giorni.

Al fine del calcolo del valore patrimoniale netto, le attività e passività del fondo vengono attribuite ai comparti (e alle singole classi di quote di ciascuno comparto), e il calcolo viene effettuato dividendo il valore patrimoniale netto del comparto per il numero complessivo delle quote in circolazione del relativo comparto. Se il comparto in questione ha più di una classe di quote, la porzione del valore patrimoniale netto del comparto attribuibile alla particolare classe viene divisa per il numero delle quote in circolazione per tale classe.

Il valore patrimoniale netto di una classe di quote in moneta alternativa viene calcolato prima nella moneta di riferimento del rispettivo comparto. Per la conversione del valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa, dalla moneta di riferimento alla moneta alternativa della rispettiva classe di quote, si utilizza il cambio mid.

In particolare, sul valore patrimoniale netto della classe di quote in moneta alternativa incidono le commissioni e gli oneri di cambio, connessi alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alle conversioni delle relative quote, nonché alle operazioni di copertura valutaria per tale classe. Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", le attività di ciascun comparto saranno valutate nel modo seguente:

- a) i valori mobiliari quotati o negoziati regolarmente in una borsa valori, vengono valutati in base all'ultimo prezzo negoziato disponibile. Se per un particolare giorno di valutazione tale prezzo non è disponibile, ma viene quotato un prezzo mid (media tra il prezzo bid e ask) di chiusura o un prezzo bid di chiusura, si può utilizzare tale prezzo mid di chiusura o, in alternativa, il prezzo bid di chiusura;

- b) Per i valori mobiliari negoziati in diverse borse valori, la valutazione viene effettuata con riferimento alla borsa valori che rappresenta il mercato principale per tali titoli.
- c) Nel caso dei valori mobiliari scarsamente negoziati in una borsa valori, ma per i quali esiste un mercato secondario con libere negoziazioni regolamentate tra intermediari in titoli, con conseguente formazione di un prezzo di mercato, la valutazione può essere effettuata sulla base di tale mercato secondario.
- d) I valori mobiliari negoziati su un mercato regolamentato sono valutati allo stesso modo di quelli quotati in una borsa valori.
- e) I valori mobiliari non quotati in una borsa valori e non negoziati in un mercato regolamentato vengono valutati in base all'ultimo prezzo di mercato disponibile. Se tale prezzo non è disponibile, la società di gestione effettua la valutazione in base ad altri criteri da essa stabiliti, con riferimento al prezzo di presumibile realizzo, il cui valore deve determinare con diligenza e in buona fede.
- f) Ai derivati si applicano i criteri sopramenzionati.
- g) Il prezzo di valutazione di uno strumento di mercato monetario parte dal prezzo di acquisto e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento iniziale. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dei diversi investimenti viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.
- h) I titoli con scadenza o vita residua inferiore a 6 mesi possono comunque essere valutati come segue: il prezzo di valutazione di un investimento parte dal prezzo netto d'acquisto (o dal prezzo al momento in cui la vita residua scende al di sotto di 6 mesi) e viene progressivamente aumentato fino al prezzo di rimborso, tenendo costante il tasso di rendimento al momento dell'acquisto o in cui la vita residua scende al di sotto di 6 mesi. In caso di variazioni significative delle condizioni di mercato, la base di valutazione dell'investimento viene allineata ai nuovi rendimenti di mercato.
- i) Le quote o le azioni di OICVM o altri OIC devono essere valutate sulla base del valore patrimoniale netto calcolato più di recente, se necessario tenendo conto della commissione di rimborso. Se per le quote o azioni di un OICVM o altro OIC non è disponibile un valore patrimoniale netto, ma solo prezzi di acquisto e di vendita, le quote/azioni di tale OICVM o altro OIC sono valutate in base alla media di tali prezzi di acquisto e di vendita.
- j) I depositi fiduciari e i depositi vincolati vengono valutati al valore nominale, con la maggiorazione degli interessi maturati.

Gli importi risultanti da tali valutazioni vengono convertiti nella moneta di riferimento di ciascun comparto al cambio mid-market in vigore. Nella conversione si tiene conto delle operazioni valutarie effettuate per finalità di copertura del rischio di cambio.

Se, per circostanze particolari o modificate, non è possibile procedere a una valutazione secondo i criteri sopramenzionati, o la valutazione non risulta corretta, la società di gestione può utilizzare principi di valutazione diversi, di generale accettazione e verificabili dal revisore contabile, per una congrua determinazione del valore del patrimonio del fondo e come misura volta a prevenire le pratiche legate al market timing.

Il valore patrimoniale netto unitario viene arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda dei casi, alla più piccola unità della moneta di riferimento utilizzata, salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti".

Il valore patrimoniale netto di uno o più comparti può anche essere convertito in altre monete al cambio mid-market, se la società di gestione decide di effettuare le emissioni e i rimborsi delle quote in una o più altre monete. Se la società di gestione stabilisce queste monete, il valore patrimoniale netto unitario in tali monete viene arrotondato per eccesso o per difetto alla rispettiva unità decimale più vicina. In circostanze eccezionali, in uno stesso giorno di valutazione possono essere effettuate diverse valutazioni; tali valutazioni saranno valide per le sottoscrizioni e/o i rimborsi successivi.

Il valore patrimoniale netto totale del fondo viene calcolato in franchi svizzeri.

#### Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Allo scopo di salvaguardare i titolari di quote già esistenti, e nei termini di cui al capitolo 22, "Comparti", il valore patrimoniale netto di una classe di quote di un comparto può essere adeguato verso l'alto o verso il basso, in base a una percentuale massima ("swing factor"), come descritto nel capitolo 22, "Comparti", in caso di eccedenza netta delle richieste di sottoscrizione o rimborso in un determinato giorno di valutazione. In tale

evenienza, si applica lo stesso valore patrimoniale netto a tutti gli investitori in ingresso e in uscita in quello specifico giorno di valutazione.

L'adeguamento del valore patrimoniale netto consente di integrare in particolare, ma non in via esclusiva, i costi delle transazioni, le imposte e i differenziali tra i corsi denaro/lettera sostenuti dal rispettivo comparto, e generati per effetto di sottoscrizioni rimborsi e/o conversioni all'interno e all'esterno del comparto. In questo modo i titolari di quote già esistenti non dovranno più sostenere indirettamente tali costi dal momento che sono integrati nel calcolo del valore patrimoniale netto e, pertanto, saranno sostenuti dagli investitori in ingresso e in uscita.

Il valore patrimoniale netto può essere adeguato ogni giorno di valutazione sulla base del netto delle operazioni. Il consiglio d'amministrazione può fissare un limite (flussi di capitale netto che devono essere superati) all'applicazione dell'adeguamento del valore patrimoniale netto. Si richiama l'attenzione dei titolari delle quote sul fatto che la performance calcolata sulla base del valore patrimoniale netto adeguato potrebbe non rispecchiare l'effettivo rendimento del portafoglio, come conseguenza del suddetto adeguamento.

## 9. Spese e imposte

### i. Imposte

Le seguenti informazioni sintetiche sono basate sulle norme di legge e sulle pratiche attualmente in vigore nel Granducato di Lussemburgo e sulle loro eventuali modifiche.

Salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti", il patrimonio del fondo nel Granducato di Lussemburgo è soggetto a una tassa di sottoscrizione ("taxe d'abonnement") nella misura dello 0,05 per cento su base annua, pagabile trimestralmente. Per le classi di quote che possono essere acquisite solo dagli investitori istituzionali (ai sensi dell'articolo 174 [2] c) della legge del 17.12.10) la taxe d'abonnement è pari allo 0,01 per cento annuo. La base di calcolo è costituita dal valore patrimoniale netto complessivo di ciascun comparto alla fine di ciascun trimestre. Come base per il calcolo si considera il valore patrimoniale netto di ciascun comparto alla fine di ogni trimestre.

I proventi del fondo non sono soggetti a imposizione fiscale in Lussemburgo.

I dividendi, gli interessi, i proventi e gli utili ricevuti dal fondo sui suoi investimenti possono essere soggetti a ritenute fiscali non recuperabili o ad altre imposte nei Paesi di origine.

In base alla normativa attualmente in vigore, i titolari delle quote non sono soggetti a imposte sul reddito, sulle donazioni, di successione o di altro tipo in Lussemburgo, a meno che non siano residenti o domiciliati in Lussemburgo o abbiano una stabile organizzazione in Lussemburgo.

Le conseguenze fiscali variano per ciascun investitore in base alle leggi e alle prassi in vigore nel suo Paese di cittadinanza, residenza o domicilio temporaneo, nonché alla sua situazione personale. Gli investitori sono pertanto invitati ad informarsi opportunamente al riguardo, rivolgendosi se necessario al proprio consulente in materia finanziaria.

### ii. Spese

Se non diversamente indicato nel capitolo 22, "Comparti", oltre alla taxe d'abonnement sopramenzionata, il fondo sostiene i seguenti oneri:

- a) tutte le imposte eventualmente dovute sul patrimonio, i proventi e le spese imputabili al fondo;
- b) tutti i costi di acquisto e di vendita di titoli e di tutti gli altri valori patrimoniali, comprese tra l'altro anche le commissioni bancarie e di brokeraggio standard, le spese di mantenimento del conto di clearing, le commissioni addebitate dalle piattaforme di clearing e le spese bancarie;
- c) La controparte può addebitare commissioni di mark-up per la copertura di classi di quote. La copertura di classi di quote viene effettuata nel miglior interesse dei titolari delle quote ed è applicabile alle classi di quote emesse in una o più monete, come descritto nel capitolo 2, "CS Investment Funds 14 – riepilogo delle classi di quote", e nel capitolo 5, "Partecipazione al CS Investment Funds 14".
- d) la commissione di gestione mensile a favore della società di gestione, pagabile alla fine di ogni mese e calcolata sulla base della media giornaliera del valore patrimoniale netto delle rispettive classi di quote nel mese corrispondente. Per alcuni comparti e classi di quote, la commissione di gestione può essere addebitata con aliquote diverse, o non essere addebitata affatto. Le commissioni dovute dalla società di gestione per eventuali servizi di consulenza per gli investimenti vengono pagate a valere sulla commissione di

- gestione. Ulteriori dettagli sulle commissioni di gestione sono riportati nel capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote";
- e) le commissioni spettanti al depositario, concordate di volta in volta con la società di gestione in base alle aliquote d'uso sul mercato lussemburghese e riferite al patrimonio netto dei singoli comparti, e/o al valore dei titoli e altri attivi in custodia, o stabilite come importo forfettario; dette commissioni non possono superare lo 0.10 per cento annuo, anche se in certi casi possono essere addebitate anche le spese di transazione nonché le commissioni dei corrispondenti del depositario.
- f) le commissioni a favore degli agenti di pagamento (in particolare anche una commissione per il pagamento delle cedole), degli agenti di trasferimento e degli agenti di rappresentanza autorizzati nei Paesi di registrazione;
- g) tutte le altre spese sostenute per l'attività di vendita e per gli altri servizi non contemplati nella presente sezione; per alcune classi di quote queste spese possono tuttavia essere in tutto o in parte a carico della società di gestione;
- h) le commissioni connesse alla gestione del collaterale in relazione a operazioni in derivati;
- i) le spese, comprese quelle per le consulenze legali, che possono essere sostenute dalla società di gestione o dal depositario in relazione a misure prese per conto dei titolari delle quote;
- j) gli oneri per la preparazione, il deposito e la pubblicazione del regolamento di gestione e degli altri documenti concernenti il fondo, comprese le notifiche per la registrazione, le informazioni chiave per gli investitori, i prospetti informativi e i documenti integrativi per tutte le autorità pubbliche e le borse valori (comprese le associazioni locali degli operatori in titoli autorizzati) richiesti in relazione al fondo o all'offerta delle quote; il costo di stampa e di distribuzione del bilancio annuale e della relazione semestrale per i titolari delle quote in tutte le lingue necessarie, unitamente al costo di stampa e di distribuzione di tutti gli altri prospetti e documenti richiesti dalla legge o dalle disposizioni delle autorità sopramenzionate; gli oneri per la tenuta della contabilità e il calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto, che non possono superare lo 0.10 per cento annuo, il costo per le notifiche ai titolari delle quote, compresa la pubblicazione dei prezzi per i titolari delle quote, le competenze e le spese per la revisione contabile e le consulenze legali del fondo, e tutte le altre spese amministrative similari, nonché le altre spese direttamente sostenute in relazione all'offerta e alla vendita delle quote, compresi gli oneri per la stampa delle copie dei documenti o prospetti sopramenzionati utilizzati nella commercializzazione delle quote del fondo. Possono essere addebitate anche le spese per la pubblicità.

### iii. Commissione di performance

Oltre ai costi summenzionati, il fondo sostiene ove applicabile anche una commissione di performance ("commissione di performance"), come specificato per il comparto rilevante al capitolo 2, "Riepilogo delle classi di quote", e 22, "Comparti".

### Informazioni generali

Tutte le commissioni ricorrenti vengono detratte prima dal reddito degli investimenti, poi dagli utili derivanti dalle operazioni in titoli, e infine dal patrimonio del fondo. Altri oneri non ricorrenti, quali le spese di costituzione di nuovi comparti o classi di quote, possono essere ammortizzati su un periodo massimo di cinque anni. I costi che incidono separatamente sui singoli comparti vengono addebitate direttamente a tali comparti. Negli altri casi, i costi vengono allocati ai singoli comparti in proporzione al relativo valore patrimoniale netto.

### 10. Esercizio contabile

L'esercizio contabile del fondo termina al 31 marzo di ogni anno.

### 11. Destinazione del reddito netto e dei guadagni in conto capitale

#### Quote ad accumulazione

Attualmente non sono previste distribuzioni per le classi con quote ad accumulazione (cfr. il capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 14") e il reddito generato, dopo la detrazione delle spese generali, va ad aumentare il valore patrimoniale netto unitario (capitalizzazione dei proventi). Tuttavia, in conformità con la politica di destinazione del reddito deliberata dal consiglio di amministrazione, la società di gestione può

comunque di volta in volta procedere alla distribuzione, in tutto o in parte, del reddito netto ordinario e/o delle plusvalenze da realizzo, nonché di tutto il reddito non ricorrente, dopo la deduzione delle minusvalenze da realizzo.

### Quote a distribuzione

La società di gestione è autorizzata a stabilire il pagamento di dividendi ad interim e stabilisce in quale misura e in quale momento devono essere effettuate le distribuzioni del reddito netto degli investimenti attribuibile a ciascuna classe di quote a distribuzione del comparto in questione (cfr. il capitolo 5, "Partecipazione a CS Investment Funds 14"). Inoltre, le plusvalenze da realizzo sulle attività di pertinenza del fondo possono essere distribuite agli investitori. Ulteriori distribuzioni a valere sulle attività del fondo possono essere effettuate al fine di ottenere un rapporto di distribuzione appropriato. Le distribuzioni possono essere effettuate con frequenza annuale o con la periodicità stabilita dalla società di gestione, salvo diversamente specificato al capitolo 22, "Comparti".

### Informazioni generali

Il pagamento delle distribuzioni dei proventi viene effettuato come descritto nel capitolo 5, "Rimborso delle quote", e nel capitolo 22, "Comparti".

I diritti relativi alle distribuzioni non incassate entro cinque anni cadono in prescrizione e i relativi importi vengono assegnati nuovamente al relativo comparto.

### 12. Durata del fondo, liquidazione e fusione

Il fondo e i relativi comparti sono stati istituiti per un periodo di tempo illimitato, salvo diversamente specificato nel capitolo 22, "Comparti". I titolari delle quote, i loro eredi o altri aventi diritto non possono chiedere la divisione o lo scioglimento del fondo o di un comparto. La società di gestione è comunque autorizzata, con l'approvazione del depositario, a procedere in qualsiasi momento allo scioglimento del fondo, di singoli comparti o di singole classi di quote. La delibera di scioglimento del fondo viene pubblicata sul Recueil Electronique des Sociétés et Associations ("RESA") e annunciata su almeno un giornale, nonché nei Paesi in cui è consentita la distribuzione pubblica del fondo. La delibera di scioglimento di un comparto viene pubblicata in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote". L'emissione delle quote cessa a far data dalla delibera di scioglimento da parte della società di gestione. Il rimborso delle quote è invece possibile, a condizione che venga garantita la parità di trattamento tra i titolari delle quote. Nel contempo vengono effettuati accantonamenti per tutte le spese e commissioni ancora da regolare.

In caso di liquidazione del fondo o di un comparto la società di gestione procede al realizzo delle attività del relativo patrimonio nel migliore interesse dei titolari delle quote e impartisce istruzioni al depositario per la distribuzione del ricavato della liquidazione, al netto dei costi di liquidazione, in proporzione ai titolari delle quote. Se la società di gestione liquida una classe di quote, senza lo scioglimento del fondo o di un comparto, deve rimborsare tutte le quote di tale classe al loro valore patrimoniale netto di quel momento. L'avviso di rimborso viene pubblicato dalla società di gestione, o notificato ai titolari delle quote se così previsto dalle norme e dai regolamenti del Lussemburgo, e gli importi dei rimborsi saranno corrisposti agli ex titolari delle quote, nella rispettiva moneta, da parte del depositario o degli agenti di pagamento.

Gli importi di liquidazione e di rimborso che non possono essere distribuiti ai titolari delle quote alla chiusura della liquidazione vengono depositati presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Nei termini e in conformità alle definizioni contenute nella legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare inoltre la fusione di qualsiasi comparto, ricevendo o fondendo un comparto con uno o più comparti del fondo, mediante la conversione di una o più classi di quote di uno o più comparti in una o più classi di un altro comparto del fondo. In tali casi, i diritti delle diverse classi di quote vengono determinati con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto della relativa classe di quote alla data di entrata in vigore della fusione.

Nei termini e in conformità alle definizioni di cui alla legge del 17 dicembre 2010, la società di gestione può deliberare altresì la fusione del fondo o di qualsiasi suo comparto mediante fusione di OICVM, o ricezione di OICVM su base transfrontaliera o nazionale.

La società può inoltre essere soggetta, ricevendo un comparto, alla fusione con un altro OIC o un comparto della stessa, su base transfrontaliera o nazionale.

Le fusioni saranno annunciate con un preavviso di almeno trenta giorni al fine di consentire ai titolari di quote di chiedere il rimborso o la conversione delle loro quote.

La società di gestione può effettuare frazionamenti o raggruppamenti di quote nell'interesse dei titolari delle quote.

### 13. Informazioni per i titolari delle quote

Le informazioni sul lancio di nuovi comparti possono essere ottenute dalla società di gestione e dagli agenti di distribuzione. Il bilancio annuale certificato è disponibile gratuitamente presso la sede legale della società di gestione, gli agenti di pagamento, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione, entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio contabile. La relazione semestrale non certificata è disponibile con le stesse modalità entro due mesi dalla chiusura del periodo contabile cui si riferisce.

Altre informazioni riguardanti il fondo, nonché i prezzi di emissione e di rimborso delle quote, possono essere ottenute in ogni giorno lavorativo presso la sede legale della società di gestione.

Il valore patrimoniale netto viene pubblicato quotidianamente sul sito

Il valore patrimoniale netto viene pubblicato quotidianamente su Internet sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) e può essere altresì pubblicato su vari giornali.

Tutte le comunicazioni ai titolari delle quote, comprese le comunicazioni relative alla sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto, saranno effettuate online sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com) e, se richiesto, pubblicate nel Recueil Electronique des Sociétés et Associations ("RESA") e/o su vari quotidiani.

Il prospetto informativo, le informazioni chiave per gli investitori, l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale, nonché copia del regolamento di gestione sono disponibili gratuitamente per gli investitori presso la sede legale della società di gestione nonché su Internet, sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com). Lo statuto della società di gestione e le convenzioni pertinenti da essa stipulate sono consultabili presso la sede legale della società di gestione nel normale orario d'ufficio. Presso la sede legale della società di gestione saranno inoltre rese disponibili agli investitori, su richiesta, informazioni aggiornate relative al capitolo 16, "Depositario".

### 14. Società di gestione

Credit Suisse Fund Management S.A. è stata costituita il 9 dicembre 1999 in Lussemburgo come CSAM Invest Management Company, sotto forma di società anonima con durata illimitata, ed è iscritta nel registro di commercio e delle società di Lussemburgo sotto il numero B 72 925. La sede legale della società di gestione è in Lussemburgo, 5, rue Jean Monnet. Alla data del presente prospetto informativo, il suo patrimonio ammonta a CHF 250 000. Il capitale azionario della società di gestione è detenuto da Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG, un'afiliata del Credit Suisse Group.

La società di gestione è soggetta alle disposizioni contenute nel capitolo 15 della legge del 17. dicembre 2010 e gestisce anche altri organismi d'investimento collettivo.

### 15. Gestore e subgestore degli investimenti

Allo scopo di implementare la politica di ciascun comparto, la società di gestione può delegare, sotto la sua costante supervisione e responsabilità, la gestione degli attivi dei comparti a uno o più gestori degli investimenti.

Il/i gestore/i agli investimenti per i singoli comparti è/sono indicato/i nel capitolo 22, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 22, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli investimenti.

Secondo l'accordo di gestione degli investimenti, il gestore degli investimenti ha la facoltà, su base giorno per giorno e sotto il controllo generale e la responsabilità ultima della società di gestione, di acquistare e vendere titoli e di gestire in altri modi i portafogli del comparto in questione.

Ai sensi dell'accordo di gestione degli investimenti stipulato tra il gestore degli investimenti e la società di gestione, il gestore degli investimenti può designare uno o più subgestori per ciascun comparto, affinché lo assistano nella gestione dei singoli portafogli. Il/i gestore/i e il/i sub gestore/i degli investimenti per i singoli comparti sono indicati nel capitolo 22, "Comparti". La società di gestione ha la facoltà di designare in qualsiasi momento un gestore degli investimenti diverso da quello/i indicato/i nel capitolo 22, "Comparti", o può porre fine al rapporto con qualsiasi gestore degli

investimenti. Gli investitori di questo comparto saranno informati e il prospetto sarà modificato di conseguenza.

### 16. Depositario

Secondo un accordo concernente i servizi di depositario e agente di pagamento entrato in vigore il 18 marzo 2016 (l'"accordo di deposito"), Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è stata nominata depositaria del fondo (il "depositario"). Il depositario fornirà inoltre al fondo servizi di agente di pagamento.

Credit Suisse (Luxembourg) S.A. è una società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese con durata illimitata. La sua sede ufficiale e amministrativa è 5 rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Il depositario ha licenza di eseguire tutte le operazioni bancarie ai sensi del diritto lussemburghese.

Il depositario è stato incaricato della custodia dei valori patrimoniali del fondo attraverso la custodia di strumenti finanziari, la registrazione e la verifica della proprietà di altri valori patrimoniali del fondo nonché dell'effettivo e opportuno monitoraggio dei flussi di cassa del fondo secondo le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010 e dell'accordo di deposito.

Il depositario assicura inoltre che (i) la vendita, l'emissione, il riacquisto, o l'annullamento delle quote avvengano secondo la legge del Lussemburgo e il regolamento del fondo; (ii) il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo; (iii) siano eseguite le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alle leggi del Lussemburgo applicabili e/o al regolamento del fondo; (iv) nelle operazioni in cui è coinvolto il patrimonio del fondo il controvalore sia rimesso entro i limiti temporali d'uso e (v) i redditi del fondo ricevano la destinazione conforme alla legge del Lussemburgo e al regolamento del fondo.

Nel rispetto delle disposizioni dell'accordo di deposito previste dalla legge del 17 dicembre 2010 il depositario può, nel rispetto di alcune condizioni e allo scopo di assolvere validamente ai propri obblighi, delegare interamente o in parte i propri obblighi di custodia in relazione agli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia e regolarmente affidati per finalità di custodia a uno o più subdepositari e/o, in relazione ad altri attivi del fondo, delegare interamente o in parte i propri obblighi relativi alla registrazione e all'accertamento della proprietà ad altri delegati periodicamente nominati dal depositario. Il depositario è tenuto ad adottare la dovuta competenza, cura e diligenza secondo la legge del 17 dicembre 2010 nel selezionare e nominare qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui intende delegare parte dei propri compiti ed è tenuto inoltre a continuare a esercitare tutta la debita competenza, cura e diligenza nella verifica periodica e nel monitoraggio continuo di qualsiasi subdepositario e/o altro delegato a cui ha delegato parte dei propri compiti nonché delle modalità applicate dal subdepositario e/o da qualsiasi altro delegato con riferimento alle questioni ad essi delegate. In particolare, qualsiasi delega di compiti di custodia può avvenire unicamente se il subdepositario, in un qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei compiti ad esso delegato, segrega gli attivi del fondo dagli attivi del depositario stesso nonché dagli attivi appartenenti al subdepositario secondo la legge del 17 dicembre 2010.

Per motivi di principio il depositario non consente ai propri subdepositari di fare ricorso a delegati per la custodia di strumenti finanziari, a meno che l'ulteriore delega da parte del subdepositario non sia stata autorizzata dal depositario. Nella misura in cui i subdepositari sono così autorizzati a ricorrere a ulteriori delegati per la detenzione di strumenti finanziari del fondo o dei comparti che possono essere tenuti in custodia, il depositario chiede ai subdepositari di rispettare, ai fini di tale ulteriore delega, i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, in particolare con riferimento alla separazione degli attivi.

Prima di nominare e/o fare ricorso a un qualsiasi subdepositario ai fini della detenzione di strumenti finanziari di fondo o dei comparti, il depositario analizza – sulla base delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché della propria politica in materia di conflitti d'interesse – i potenziali conflitti d'interesse che potrebbero nascere in seguito a tale delega di funzioni di custodia. Come parte del processo di due diligence applicato prima della nomina di un subdepositario, l'analisi comprende anche l'identificazione di legami societari tra il depositario, il subdepositario, la società di gestione e/o il gestore degli investimenti. Se è stato identificato un conflitto d'interesse tra i subdepositari e una qualsiasi delle parti summenzionate, il depositario può decidere – a seconda del rischio potenziale risultante da tale conflitto d'interesse – di non nominare o non fare ricorso a tale subdepositario per la detenzione di strumenti finanziari del fondo oppure di esigere cambiamenti che riducano opportunamente i



rischi potenziali i comunicando il conflitto d'interesse gestito agli investitori del fondo. Questa analisi viene quindi effettuata su base regolare per tutti i subdepositori come parte della procedura continuativa di due diligence. Inoltre il depositario verifica, tramite un apposito comitato, ogni nuovo caso aziendale per il quale possono crearsi potenziali conflitti d'interesse tra il depositario, il fondo, la società di gestione e il/i gestore/i degli investimenti dovuti alla delega delle funzioni di custodia. Alla data del presente prospetto informativo il depositario non ha identificato alcun potenziale conflitto d'interesse che potrebbe risultare dall'esercizio dei propri obblighi e dalla delega delle proprie funzioni di custodia a dei subdepositori.

Alla data del presente prospetto informativo il depositario non fa ricorso ad alcun subdepositario facente parte del Credit Suisse Group, evitando così i conflitti d'interesse che potrebbero risultarne.

Un elenco aggiornato di tali subdepositori con il/i relativo/i delegato/i per la custodia di strumenti finanziari della società o dei comparti è disponibile sul sito Web <https://www.credit-suisse.com/media/pb/docs/lu/privatebanking/services/list-of-credit-suisse-lux-sub-custodians.pdf> e sarà fornito ai titolari delle quote e agli investitori su richiesta.

La responsabilità del depositario non è limitata da alcuna di queste deleghe a un subdepositario, salvo diversamente stabilito dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito.

Il depositario è responsabile nei confronti del fondo o dei titolari delle relative quote per la perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia dal depositario e/o da un subdepositario. In caso di perdita di tale strumento finanziario, il depositario è tenuto a restituire uno strumento finanziario dello stesso tipo o l'importo corrispondente al fondo senza indebito ritardo. Ai sensi delle disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, il depositario non sarà ritenuto responsabile per la perdita di uno strumento finanziario se tale perdita è stata causata da un evento che esula dal suo ragionevole controllo e le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente intrapresi per evitarlo.

Il depositario è responsabile nei confronti del fondo, debitamente rappresentata dalla società di gestione, nonché nei confronti dei titolari delle quote di tutte le altre perdite da essi subite quale conseguenza di una negligenza o del mancato adempimento intenzionale degli obblighi previsti dalle leggi applicabili, in particolare dalla legge del 17 dicembre 2010 e/o dall'accordo di deposito da parte del depositario.

La società di gestione e il depositario possono risolvere in qualsiasi momento l'accordo di deposito mediante comunicazione in forma scritta da inviare con un preavviso di novanta (90) giorni. In caso di dimissioni volontarie del depositario o della sua revoca da parte della società di gestione, il depositario deve essere sostituito al più tardi, solo se viene nominato un nuovo depositario, entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato da un successore a cui devono essere consegnati i valori patrimoniali del fondo e che assumerà le funzioni e le responsabilità del depositario. Se la società di gestione non nomina un successore del depositario in tempo utile, il depositario può notificare la situazione al CSSF. Se non è stato nominato alcun depositario successore entro due (2) mesi dalla scadenza dell'avviso di disdetta summenzionato di novanta (90) giorni, il fondo intraprende eventualmente i passi necessari per avviare la liquidazione del fondo.

## 17. Amministrazione centrale

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., una società di servizi lussemburghese appartenente al Credit Suisse Group AG, è stata incaricata di tutte le mansioni amministrative collegate all'amministrazione del fondo, compresa l'emissione e il rimborso delle quote, la valutazione del patrimonio, il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché la tenuta della contabilità e del registro dei titolari delle quote.

## 18. Informazioni regolamentari

### Conflitti d'interessi

La società di gestione, i gestori degli investimenti, l'amministrazione centrale, il depositario e alcuni agenti di distribuzione sono parte del Credit Suisse Group AG ("società collegata").

La società collegata è un'organizzazione operante a livello mondiale nell'ambito dei servizi finanziari, con servizi completi nel settore private banking, investment banking, asset management, ed è inoltre uno dei principali attori sui mercati finanziari globali. In quanto tale, la società collegata opera in vari settori di attività, e può detenere altri interessi diretti o indiretti nei mercati finanziari in cui investe il fondo. Il fondo non ha diritto ad alcuna compensazione in relazione alle soprammenzionate attività.

Alla società di gestione non è preclusa la possibilità di effettuare operazioni con la società collegata, a condizione che tali transazioni siano essere effettuate in base a condizioni normali di mercato e negoziate in regime di concorrenza. In questo caso, la società di gestione o i gestori degli investimenti, oltre alle commissioni di gestione e al guadagno dalla gestione del fondo, possono avere diritto, in virtù di un accordo con l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di qualsiasi prodotto, a una partecipazione ai ricavi derivanti dai prodotti acquistati per conto del fondo.

Non sussiste inoltre alcun divieto, né per la società di gestione, né per i gestori degli investimenti, di acquisire o fornire consulenze circa l'acquisto di qualsiasi prodotto per conto del fondo, ove l'emittente, intermediario e/o agente di distribuzione di tale prodotto faccia parte della società collegata, a condizione che tali transazioni siano effettuate nel miglior interesse del fondo, alle normali condizioni di mercato in regime di libera concorrenza. Le entità della società collegata operano quali controparti e come agente di calcolo con riferimento ai contratti finanziari derivati stipulati dal fondo. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nella misura in cui il fondo effettua negoziazioni con la società collegata quale controparte specializzata, la società collegata realizzerà un profitto sul prezzo del contratto finanziario derivato che può non corrispondere al miglior prezzo disponibile sul mercato, indipendentemente dai principi di migliore esecuzione esposti più sotto.

I potenziali conflitti di interesse o di obblighi possono insorgere in virtù del fatto che la società collegata ha investito in via diretta o indiretta nel fondo. La società collegata può infatti detenere una percentuale relativamente ampia di quote del fondo.

Anche i dipendenti e gli amministratori della società collegata possono detenere quote del fondo. I dipendenti della società collegata sono vincolati dai termini delle linee guida, vigenti per le operazioni di investimento personale e i conflitti di interesse che li riguardano.

Le linee guida dispongono che la società di gestione e la società collegata, nell'esercizio delle proprie attività, debbano identificare, gestire e, ove necessario, impedire qualsiasi azione o operazione che possa ingenerare un conflitto fra gli interessi relativi alle diverse attività della società collegata e quelli del fondo, o dei propri investitori. Sia la società di gestione che la società collegata si impegnano a gestire qualsiasi conflitto in maniera rigorosa seguendo i più severi standard di correttezza e integrità. A tal fine entrambi hanno attuato procedure atte ad assicurare che tutte le attività, che possono comportare conflitti potenzialmente pregiudizievole per gli interessi del fondo o dei propri investitori, siano condotte con un adeguato grado di indipendenza in modo che i conflitti possano essere risolti secondo equità.

Tali procedure prevedono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- Una procedura per la prevenzione o il controllo dello scambio di informazioni fra entità della società collegata,
- Una procedura volta a garantire che i diritti di voto collegati al patrimonio del fondo siano esercitati nell'interesse esclusivo del fondo e dei propri investitori,
- Procedure volte a garantire che tutte le attività di investimento per conto del fondo siano condotte in conformità con i più rigorosi dettami etici e nell'interesse del fondo e dei propri investitori,
- Una procedura per la gestione dei conflitti di interesse.

Nonostante la debita attenzione e i migliori sforzi, sussiste comunque il rischio che le misure di natura organizzativa o amministrativa, adottate dalla società di gestione per la risoluzione dei conflitti di interesse, non siano sufficienti a prevenire con ragionevole affidabilità eventuali pregiudizi agli interessi del fondo o dei detentori di quote. In questi casi, sia i conflitti di interesse che non sono stati neutralizzati, sia le decisioni adottate, saranno riferite agli investitori in modo circostanziato, ad esempio nelle note al bilancio d'esercizio del fondo, oppure su internet all'indirizzo [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

### Gestione dei reclami

Gli investitori hanno facoltà di sporgere reclamo in una delle lingue ufficiali del proprio Paese, senza alcun costo, presso l'agente di distribuzione o la società di gestione.

La procedura di gestione dei reclami è disponibile, senza alcun costo, sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

### Esercizio dei diritti di voto

In linea di principio la società di gestione non eserciterà diritti di voto in virtù degli strumenti detenuti nei comparti, ad esclusione di determinate circostanze in cui ritenga che l'esercizio di tale diritto sia determinante per

tutelare gli interessi dei titolari delle quote. La decisione circa l'esercizio del diritto di voto, in particolare la valutazione delle circostanze di cui sopra, rientra nella discrezione esclusiva della società di gestione.

Le informazioni dettagliate relative alle azioni intraprese saranno fornite gratuitamente ai detentori di quote che ne facciano richiesta.

### Esecuzione alle condizioni migliori

Nell'eseguire le decisioni di investimento la società di gestione è tenuta ad agire nel migliore interesse del fondo. A tale fine essa deve adottare tutte le misure ragionevoli al fine di conseguire i migliori risultati possibili per il fondo, tenuto conto del prezzo, del costo, della rapidità, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione e della natura dell'ordine, o di qualsiasi altra considerazione relativa all'esecuzione dell'ordine (esecuzione alle migliori condizioni). Ove i gli gestori degli investimenti siano autorizzati a effettuare transazioni, saranno tenuti contrattualmente ad applicare analoghi principi di esecuzione alle migliori condizioni, qualora non siano soggetti ad equivalenti norme e regolamenti in materia di esecuzione alle condizioni migliori.

La procedura di esecuzione alle condizioni migliori può essere consultata dagli investitori, senza alcun costo, sul sito [www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com).

### Diritti degli investitori

La società di gestione richiama l'attenzione dell'investitore sul fatto che qualsiasi investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti direttamente nei confronti del fondo unicamente se è registrato egli stesso e a proprio nome nel conto registrato tenuto per la società e i suoi azionisti dall'amministrazione centrale della società. Nei casi in cui un investitore investe nel fondo tramite un intermediario che investe nel fondo a proprio nome, ma per conto dell'investitore, all'investitore può non risultare sempre possibile esercitare alcuni dei suoi diritti direttamente nei confronti del fondo. Si raccomanda agli investitori di farsi consigliare in merito ai propri diritti.

### Politica di remunerazione

La società di gestione ha introdotto una politica di remunerazione che promuove ed è in linea con una solida ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggia l'assunzione di rischi non in linea con i profili di rischio dei comparti e i regolamenti di gestione, né compromette il rispetto dell'obbligo della società di gestione di agire nel miglior interesse del fondo e dei titolari delle sue quote.

La politica di remunerazione della società di gestione è stata adottata dal suo consiglio d'amministrazione e viene rivista almeno annualmente. La politica di remunerazione si basa sull'approccio secondo cui tale remunerazione dovrebbe essere in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione, dei comparti che essa gestisce e dei relativi titolari delle quote e comprendere misure volte a evitare conflitti d'interesse, come quella di tenere conto del periodo di detenzione raccomandato ai titolari delle quote nel valutare la performance. Tutti i collaboratori del gruppo Credit Suisse sono tenuti a rispettare la Group Compensation Policy, i cui obiettivi comprendono:

- sostenere una cultura della performance basata sul merito che differenzia e remunera una performance eccellente, sia nel breve che nel lungo periodo, e riconosce i valori aziendali del Credit Suisse;
- equilibrare il mix di compensi fissi e variabili in modo da riflettere adeguatamente il valore e la responsabilità del ruolo svolto giorno per giorno e da indurre comportamenti e azioni appropriati; e
- la coerenza con e la promozione di efficaci pratiche di gestione dei rischi e della cultura della compliance e del controllo del Credit Suisse.

I dettagli relativi alla moderna politica di remunerazione della società di gestione, ivi compresa una descrizione di come vengono calcolate le remunerazioni e i benefit, l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione delle remunerazioni e dei benefit, compresa una descrizione del Global Credit Suisse Group Compensation Committee, sono disponibili su [https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/governance/compensation/compensation\\_policy.pdf](https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/governance/compensation/compensation_policy.pdf); una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

### Politica relativa alle garanzie

Se la società di gestione ricorre per conto del fondo a strumenti derivati OTC e/o a tecniche di gestione efficiente del portafoglio, possono essere utilizzate garanzie al fine di ridurre l'esposizione al rischio di controparte

secondo quanto stabilito nelle circolari CSSF 08/356 e 14/592 e purché siano rispettati i seguenti principi:

- La società di gestione accetta unicamente i seguenti tipi di garanzie:
  - liquidità in dollari USA, euro e franchi svizzeri o in una moneta di riferimento di un comparto;
  - obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
  - obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+/A1;
  - obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
  - obbligazioni societarie emesse da emittenti di paesi membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA-/Aa3;
  - azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;

L'emittente di obbligazioni di debito negoziabile deve possedere un rating creditizio rilevante di S&P e/o Moody's.

Laddove i rating rilevanti di S&P e Moody's differiscono con riferimento allo stesso emittente, si considera quello più basso.

La società di gestione ha il diritto di limitare o escludere alcuni Stati membri dell'OCSE dall'elenco dei paesi idonei o, più in generale, di restringere ulteriormente l'elenco delle garanzie accettate;

- qualsiasi garanzia ricevuta e non costituita da liquidità deve presentare una liquidità elevata ed essere negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) al fine di poter essere venduta velocemente a un prezzo vicino alla sua valutazione precedente alla vendita; Le garanzie ricevute devono inoltre soddisfare le disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge del 17 dicembre 2010.
- Le obbligazioni di qualsiasi tipo e/o con qualsiasi scadenza sono accettate, ad eccezione delle obbligazioni perpetue.
- La garanzia ricevuta sarà valutata mark-to-market su base giornaliera, secondo gli usi del settore, nonché secondo quanto specificato al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto". La garanzia ricevuta verrà adeguata su base giornaliera. I valori patrimoniali che presentano una volatilità di prezzo elevata non sono accettati come garanzie, a meno che ad essi non vengano applicati opportune riduzioni di valore.
- Le garanzie ricevute dalla società di gestione per conto del fondo devono essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte e non dovrebbero presentare una correlazione elevata con la performance di quest'ultima.
- Le garanzie devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di una sufficiente diversificazione in termini di concentrazione degli emittenti si considera soddisfatto se un comparto riceve da una controparte in operazioni su derivati OTC o in operazioni di efficiente gestione del portafoglio un paniere di garanzie con un'esposizione massima del 20 per cento del suo valore patrimoniale netto a un determinato emittente. Se un comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20 per cento di esposizione a un singolo emittente. Se un comparto è esposto a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie devono essere aggregati ai fini del calcolo del limite del 20 per cento di esposizione a un singolo emittente. In deroga al presente sottoparagrafo, un comparto può essere interamente collateralizzato in differenti valori mobiliari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più enti territoriali, da uno Stato terzo o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico cui partecipano uno o più Stati membri. Tale comparto deve ricevere valori mobiliari di almeno sei emissioni diverse, ma i valori mobiliari di una singola emissione non possono superare il 30 per cento del patrimonio netto del comparto.

- I rischi legati alla gestione delle garanzie, quali i rischi operativi e legali, vengono identificati, gestiti e limitati secondo il processo di gestione dei rischi della società di gestione relativo al fondo.
- Qualora abbia luogo un trasferimento di titoli la garanzia ricevuta deve essere detenuta dal depositario. Per gli altri tipi di garanzie la garanzia può essere detenuta da un depositario terzo soggetto a supervisione prudenziale e non legato al prestatore della garanzia.
- Le garanzie ricevute devono poter essere interamente realizzate dalla società di gestione per conto del fondo in qualsiasi momento senza doversi rivolgere o dover richiedere l'autorizzazione alla controparte.
- Qualsiasi garanzia ricevuta non può essere venduta, reinvestita o costituita in pegno.

### Politica di riduzione del valore

La società di gestione ha adottato una politica di riduzione del valore per ciascuna categoria di attivi ricevuta a titolo di garanzia. La riduzione del valore consiste qui in uno sconto applicato al valore di un attivo fornito in garanzia per tenere conto del fatto che la sua valutazione o il suo profilo di liquidità possono peggiorare nel corso del tempo. La politica di riduzione del valore tiene conto delle caratteristiche della categoria di attivi in questione, del tipo e della qualità creditizia dell'emittente della garanzia e dei risultati di qualsiasi stress test effettuato secondo la politica di gestione delle riduzioni di valore. Nel rispetto dell'insieme degli accordi in vigore con la controparte in questione, che possono o meno includere importi di trasferimento minimi, la società di gestione intende assicurare che ogni garanzia ricevuta abbia un valore adeguato in funzione della sua politica di riduzione del valore.

Secondo la politica di riduzione del valore della società di gestione, verranno applicati i seguenti sconti:

Tipo di garanzia	Sconto
Liquidità, limitata a USD, EUR, CHF e a una moneta di riferimento di un comparto	0%
Obbligazioni governative emesse da Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0.5%–5%
Obbligazioni emesse da stati federali, agenzie governative, istituzioni sovranazionali, banche speciali governative o banche di import-export governative, municipalità o cantoni di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di A+ secondo S&P e/o A1 secondo Moody's;	0.5%–5%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Obbligazioni coperte emesse da emittenti di Stati membri dell'OCSE, nel rispetto di un requisito di rating minimo a lungo termine di AA- secondo S&P e/o Aa3 secondo Moody's;	1%–8%
Azioni ordinarie quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea o in una borsa di uno Stato membro dell'UE o a una borsa di uno Stato membro dell'OCSE che siano incluse in un indice principale;	5%–15%

In aggiunta alle riduzioni di valore summenzionate, verrà operata un'ulteriore riduzione di valore dell'1–8% di ciascuna garanzia (liquidità, obbligazioni o azioni) denominata in una moneta diversa da quella della relativa operazione sottostante.

Inoltre, in caso di una volatilità del mercato fuori dalla norma, la società di gestione si riserva il diritto di aumentare la riduzione di valore che applica alla garanzia. La società di gestione riceverà pertanto più garanzie per conto del fondo per garantire il proprio rischio di controparte.

### 19. Politica di protezione dei dati

Alcuni dati personali degli investitori (compresi, ma non solo, il nome, l'indirizzo e l'importo investito da ciascun investitore) possono essere raccolti, registrati, conservati, adattati, trasferiti o elaborati in altro modo e utilizzati dalla società di gestione, dal depositario, dall'amministrazione centrale e dagli intermediari finanziari degli investitori. In particolare, questi dati possono essere elaborati ai fini dello svolgimento di funzioni operative,

della gestione dei rischi o della supervisione, per onorare qualsiasi obbligo di rendicontazione o rispettare qualsiasi legge o regolamento applicabile, compresi, ma non solo, i regolamenti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ma anche per finalità di identificazione del conto e di gestione delle commissioni di distribuzione, di tenuta del registro dei titolari delle quote, di elaborazione di ordini di sottoscrizione, riscatto e conversione e di pagamento dei dividendi agli investitori o per fornire qualsiasi altro servizio legato al cliente o alla società di gestione.

La società di gestione può subappaltare a un fornitore di servizi (la persona preposta all'elaborazione dei dati), ad esempio all'amministrazione centrale, l'elaborazione di questi dati personali. La società di gestione, l'amministrazione centrale e gli intermediari finanziari possono inoltre trasferire questi dati personali alle affiliate e a terze parti che intervengono nel processo di gestione della relazione d'affari o laddove il trasferimento è necessario per le finalità summenzionate; resta inteso che queste affiliate e terze parti possono trovarsi all'interno o all'esterno dell'Unione europea. Gli investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che le conversazioni telefoniche con la società di gestione, il depositario e l'amministrazione centrale possono essere registrate. Le registrazioni saranno effettuate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Le registrazioni possono essere prodotte in tribunale o nell'ambito di altri procedimenti giudiziari con lo stesso valore probatorio di un documento scritto.

Ciascun investitore può, a sua discrezione, rifiutare di comunicare dati personali alla società di gestione. In questo caso la società di gestione può rifiutare tuttavia una richiesta di sottoscrizione di quote.

Ogni investitore i cui dati personali sono stati elaborati ha il diritto di accedere ai propri dati personali e può chiedere la rettifica degli stessi qualora questi siano inaccurati o incompleti.

Attraverso la sottoscrizione delle quote ogni investitore dà il suo consenso a tale elaborazione dei suoi dati personali. Questo consenso è formalizzato per iscritto nel modulo di richiesta utilizzato dall'amministrazione centrale.

### 20. Alcuni aspetti regolamentari e fiscali specifici

#### Adempimenti fiscali dei conti esteri

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese modificata del 24 luglio 2015 (la "legge FATCA"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo.

Le disposizioni in materia di adempimenti fiscali dei conti esteri contenute nel Hiring Incentives to Restore Employment Act (note comunemente come "FATCA") impongono in generale un nuovo regime di reporting e, potenzialmente, un'imposta alla fonte del 30 per cento su (i) alcuni redditi provenienti dagli Stati Uniti (ivi compresi i dividendi e gli interessi) e i proventi lordi risultanti dalla vendita o da altre forme di disposizione di proprietà che possono produrre interessi o dividendi provenienti dagli Stati Uniti (cosiddetti "withholdable payment") e (ii) una quota di alcuni pagamenti di origine non statunitense provenienti da entity non-US che hanno stipulato accordi FFI (come definiti di seguito), nella misura in cui questi sono considerati come "withholdable payment" ("passthru payment"). In linea generale, le nuove norme impongono che la proprietà diretta e indiretta da parte di US person di conti non-US ed entity non-US venga dichiarata all'US Internal Revenue Service (detto di seguito "IRS"). Il regime basato su una ritenuta alla fonte del 30 per cento si applica in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste in merito alla proprietà statunitense.

In generale, le norme sul FATCA assoggettano tutti i "withholdable payment" e i "passthru payment" ricevuti dal fondo a una ritenuta alla fonte del 30 per cento (compresa la quota attribuibile agli investitori non-US), a meno che la società di gestione non stipuli per conto del fondo un accordo (cosiddetto "accordo FFI") con l'IRS per la comunicazione di informazioni, dichiarazioni e deroghe di diritto non-US (compresa qualsiasi deroga concernente la protezione dei dati) che può essere richiesta al fine di soddisfare le disposizioni contenute nelle nuove norme, compresa l'informazione relativa ai titolari di quote USA diretti e indiretti o che altrimenti si qualificano per un'esenzione, compresa l'esenzione prevista da un accordo intergovernativo (o "AIG") stipulato tra gli Stati Uniti e un paese in cui l'entity non-US risiede o vanta altrimenti una presenza rilevante.

I governi del Lussemburgo e degli Stati Uniti hanno stipulato un accordo intergovernativo concernente il FATCA, attuato dalla legge del Lussemburgo che recepisce l'accordo intergovernativo stipulato il 28 marzo 2014 tra il Granducato di Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America (la "legge sul FATCA"). Se la società di gestione rispetta per conto del

fondo tutti i termini applicabili della legge sul FATCA, il fondo non sarà soggetto alla ritenuta d'imposta, né gli verrà richiesto, in generale, di applicare una ritenuta ai pagamenti effettuati ai sensi del FATCA. Inoltre, il fondo non sarà obbligato a stipulare un accordo FFI con l'IRS, ma sarà invece tenuta a raccogliere le informazioni relative ai titolari delle sue quote e a comunicare tali informazioni alle autorità fiscali del Lussemburgo che, a loro volta, comunicheranno tali informazioni all'IRS.

Qualsiasi imposta dovuta in seguito alla mancata osservanza del FATCA da parte di un investitore sarà addebitata a quest'ultimo.

Tutti gli investitori potenziali e i titolari delle quote sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali in merito alle condizioni previste dal FATCA con riferimento alla loro situazione specifica.

Ciascun titolare di quote e cessionario di un interesse di un titolare di quote relativo a qualsiasi comparto è tenuto a fornire (anche per mezzo di aggiornamenti) alla società di gestione o a qualsiasi terzo designato dalla società di gestione (detto di seguito **"terzo designato"**), nella forma ed entro il periodo di tempo ragionevolmente richiesto dalla società di gestione (anche per mezzo di una certificazione elettronica), qualsiasi informazione, dichiarazione, deroga e modulo relativo al titolare di quote (o ai proprietari o ai titolari diretti e indiretti del titolare di quote o del conto) che possono essere ragionevolmente richiesti dalla società di gestione o dal terzo designato a titolo di supporto nell'ottenimento di qualsiasi esenzione, riduzione o rimborso di qualsiasi ritenuta d'imposta o altra imposta da parte di qualsiasi autorità fiscale o altro ente governativo (comprese le ritenute d'imposta applicate ai sensi del Hiring Incentives to Restore Employment Act del 2010 o di qualsiasi altra legislazione o accordo intergovernativo analogo o successivo o, ancora, da qualsiasi accordo stipulato ai sensi di tale legislazione o accordo governativo) sulla società di gestione o sul fondo, sugli importi pagati dalla società o sugli importi allocabili o distribuibili dal fondo a tale titolare di quote o cessionario. Qualora un qualsiasi titolare di quote o cessionario di un interesse di un titolare di quote non fornisca tali informazioni, dichiarazioni, deroghe o moduli alla società di gestione o al terzo designato, la società di gestione o il terzo designato ha la piena autorità di intraprendere una qualsiasi o tutte le seguenti azioni: (i) trattenere qualsiasi imposta che deve essere trattenuta secondo la legislazione, i regolamenti, le norme o gli accordi applicabili; (ii) riscattare qualsiasi interesse del titolare di quote o del suo cessionario relativo a un qualsiasi comparto e (iii) creare e gestire un veicolo d'investimento organizzato negli Stati Uniti e trattato come una "domestic partnership" per le finalità specificate nella sezione 7701 dell'Internal Revenue Code del 1986 e delle successive modifiche e trasferire l'interesse del titolare di quote o del cessionario relativo a un qualsiasi comparto o interesse relativo alle attività e alle passività di tale comparto a questo veicolo d'investimento. Se richiesto dalla società di gestione o dal terzo designato, il titolare di quote o il cessionario può rendere esecutivi uno qualsiasi o tutti i documenti, le opinioni, gli strumenti e i certificati che la società di gestione o il terzo designato possono aver ragionevolmente richiesto o altrimenti richiesto per effettuare quanto esposto sopra. Ciascun titolare di quote accorda alla società di gestione o al terzo designato un diritto di procura combinato con un interesse per l'esecuzione di qualsiasi documento, opinione, strumento o certificato di questo tipo per conto del titolare di quote nel caso in cui quest'ultimo ometta di farlo.

#### **Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del FATCA**

Ai sensi della legge sul FATCA, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale del Lussemburgo (ad esempio l'Administration des Contributions Directes, l'autorità fiscale del Lussemburgo) informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione (reportable person) secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA.

Il fondo si qualifica come IF soggetto all'obbligo di comunicazione ("IF soggetto all'obbligo di comunicazione" secondo la definizione contenuta nella legge sul FATCA) ai fini del FATCA. In quanto tale, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini del FATCA.

Il fondo elabora dati personali concernenti i titolari delle quote o le loro controlling person allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul FATCA. Questi dati personali comprendono il nome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo, il numero di identificazione fiscale USA, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei

dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto negli Stati Uniti, nonché qualsiasi altra informazione rilevante in relazione ai titolari delle quote o alle loro controlling person ai fini della legge sul FATCA (i **"dati personali FATCA"**).

I dati personali FATCA verranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali FATCA all'IRS secondo quanto stabilito dalla legge sul FATCA.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da essi eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali FATCA possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati della società ("**persone preposte all'elaborazione**"), che nell'ambito dell'applicazione del FATCA fanno rapporto alla società di gestione del fondo e all'amministrazione centrale.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul FATCA dipende dal fatto che ciascun titolare di quote o ciascuna controlling person fornisca al fondo i dati personali FATCA, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote e ciascuna controlling person accetta di fornire al fondo tali informazioni. La mancata comunicazione di tali informazioni entro i termini prescritti può comportare la notifica del conto all'autorità fiscale lussemburghese.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul FATCA, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul FATCA, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote o controlling person che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dal FATCA (fra cui una trattenuta ai sensi della sezione 1471 dell'U.S. Internal Revenue Code o una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale titolare.

Si raccomanda ai titolari delle quote e alle controlling person di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul FATCA sul proprio investimento.

Ciascun titolare di quote o controlling person ha il diritto di accedere a qualsiasi dato comunicato all'autorità fiscale lussemburghese ai sensi della legge sul FATCA e, se del caso, di farli rettificare in caso di errore presentando domanda scritta all'amministrazione centrale, secondo quanto stabilito nel presente prospetto informativo.

I dati personali FATCA non verranno trattenuti oltre il tempo necessario per la loro elaborazione, nel rispetto dei periodi di detenzione minimi previsti dalla legge e dei limiti statutari.

#### **Scambio automatico di informazioni – Common Reporting Standard**

I termini in maiuscolo utilizzati in questo paragrafo hanno il significato specificato nella legge lussemburghese del 18 dicembre 2015 (la "**legge sul CRS**"), salvo diversamente specificato nel presente prospetto informativo. Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, che impone ora lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra gli Stati membri dell'UE ("**Direttiva DAC**"). L'adozione della direttiva suindicata implementa il CRS dell'OCSE e generalizza lo scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2016.

Il Lussemburgo ha inoltre sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement ("**Multilateral Agreement**") dell'OCSE, concernente lo

scambio automatico di informazioni tra autorità finanziarie. Secondo tale accordo multilaterale, il Lussemburgo scambierà automaticamente informazioni sui conti finanziari con altre giurisdizioni aderenti a partire dal 1° gennaio 2016. La legge sul CRS implementa questo accordo multilaterale, unitamente alla direttiva DAC che introduce il CRS nel diritto lussemburghese.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo sarà probabilmente trattato come una Luxembourg Reporting Financial Institution. In quanto tale, dal 30 giugno 2017, senza pregiudizio di altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e secondo quanto specificato nella documentazione del fondo, il fondo sarà tenuto a riportare annualmente al personale dell'autorità fiscale del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra l'altro, all'identificazione e alle partecipazioni di e ai pagamenti fatti (i) a determinati titolari di quote secondo la legge sul CRS (le "Reportable Person") e (ii) alle persone controllanti di determinate entità non finanziarie ("NFE") considerate esse stesse Reportable Person. Come esposto dettagliatamente all'articolo 4 alla legge sul CRS, queste informazioni includono dati personali legati alle Reportable Person.

Ai sensi della legge sul CRS, il fondo può essere chiamato a riferire annualmente all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo, lo/gli Stato/i di residenza, il/i TIN nonché la data e il luogo di nascita di i) ogni singola Reportable Person titolare di un conto ; ii) in caso di una NFE passiva ai sensi della legge sul CRS, di ogni singola Controlling Person che è anche una Reportable Person. Queste informazioni possono essere comunicate dall'autorità fiscale lussemburghese alle autorità fiscali straniere.

#### **Informazioni concernenti la protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del CRS**

Ai sensi della legge sul CRS, le istituzioni finanziarie ("IF") lussemburghesi sono tenute a comunicare all'autorità fiscale lussemburghese informazioni concernenti le persone oggetto di comunicazione secondo la definizione contenuta nella legge sul CRS.

In qualità di IF lussemburghese soggetto all'obbligo di comunicazione, il fondo è il controllore dei dati ed elabora dati personali dei titolari delle quote e delle controlling person in qualità di persone oggetto di comunicazione ai fini della legge sul CRS.

In questo contesto al fondo può essere richiesto di comunicare all'autorità fiscale lussemburghese il nome, l'indirizzo di residenza, il/i TIN, la data e il luogo di nascita, il(i) paese(i) di residenza fiscale, il numero di telefono, il numero di conto (o suo equivalente funzionale), le istruzioni permanenti di trasferire fondi su un conto detenuto in una giurisdizione all'estero, il saldo o il valore del conto, l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione al patrimonio detenuto sul conto, i proventi totali lordi derivanti dalla vendita o dal rimborso di proprietà versate o accreditate sul conto, l'importo totale lordo degli interessi versati o accreditati sul conto, l'importo totale lordo versato o accreditato al titolare delle quote in relazione al conto, nonché qualsiasi altra informazione rilevante richiesta dalle leggi applicabili di i) ogni persona oggetto di comunicazione titolare di un conto e ii) nel caso di una NFE passiva secondo il significato della legge sul CRS, di ogni controlling person che è anche una persona oggetto di comunicazione (i "dati personali CRS").

I dati personali CRS relativi ai titolari delle quote o alle controlling person saranno comunicati all'autorità fiscale lussemburghese dall'IF soggetto all'obbligo di comunicazione. L'autorità fiscale lussemburghese comunicherà a sua volta, sotto la propria responsabilità, di dati personali CRS alle autorità fiscali competenti di una o più giurisdizioni a cui tali dati devono essere comunicati. Il fondo elabora i dati personali CRS concernenti i titolari delle quote o le controlling person unicamente allo scopo di adempiere agli obblighi legali del fondo previsti dalla legge sul CRS.

Si informano in particolare i titolari delle quote e le controlling person che alcune operazioni da essi eseguite saranno comunicate loro attraverso il rilascio di dichiarazioni e che parte di queste informazioni servirà da base per la dichiarazione annuale all'autorità fiscale lussemburghese.

I dati personali CRS possono essere elaborati anche dalle persone preposte all'elaborazione dei dati del fondo ("persone preposte all'elaborazione"), che nell'ambito dell'applicazione del CRS fanno rapporto alla società di gestione del fondo e all'amministrazione centrale di quest'ultimo.

La capacità del fondo di adempiere ai propri obblighi di reporting ai sensi della legge sul CRS dipende dal fatto che ciascun titolare di quote fornisca al fondo le informazioni, ivi comprese quelle relative ai proprietari diretti e

indiretti di ciascun titolare di quote, unitamente alle prove documentarie di supporto richieste. Su richiesta del fondo, ciascun titolare di quote accetta di fornire al fondo tali informazioni.

Sebbene il fondo si impegni a onorare qualsiasi obbligo ad esso assegnato per evitare qualsiasi tassa o sanzione imposta dalla legge sul CRS, esso non può fornire alcuna garanzia che sarà effettivamente in grado di soddisfare tali obblighi. Se il fondo diviene soggetto a tasse o sanzioni quale conseguenza della legge sul CRS, il valore delle quote può subire perdite materiali.

A ogni titolare di quote che omette di adempiere alle richieste di documentazione del fondo possono essere addebitate tasse o sanzioni imposte al fondo dalla legge sul CRS (fra cui una multa fino a 250.000 euro o fino allo 0,5 per cento delle somme che avrebbero dovuto essere dichiarate, ma non inferiore a 1.500 euro) e imputabili alla mancata comunicazione delle informazioni a quest'ultimo da parte del titolare delle quote. Il fondo può inoltre, a sua esclusiva discrezione, rimborsare le quote di tale azionista.

Si raccomanda ai titolari delle quote di consultare il loro consulente fiscale o di richiedere altrimenti una consulenza professionale relativa all'impatto della legge sul CRS sul proprio investimento.

Ciascun titolare di quote o controlling person ha il diritto di accedere a qualsiasi dato comunicato all'autorità fiscale lussemburghese ai sensi della legge sul CRS e, se del caso, di farli rettificare in caso di errore presentando domanda scritta all'amministrazione centrale, secondo quanto stabilito nel presente prospetto informativo.

I dati personali CRS non verranno trattenuti oltre il tempo necessario per la loro elaborazione, nel rispetto dei periodi di detenzione minimi previsti dalla legge e dei limiti statuari.

## **21. Principali soggetti**

### **Società di gestione**

Credit Suisse Fund Management S.A.,  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

### **Consiglio di amministrazione**

- Luca Diener  
Managing Director, Credit Suisse AG, Zurigo
- Rudolf Kömen  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Thomas Nummer  
Independent Director, Lussemburgo
- Guy Reiter  
Director, Credit Suisse Fund Management S.A., Lussemburgo
- Daniel Siepmann  
Director, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,  
Lussemburgo

### **Depositario**

Credit Suisse (Luxembourg) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2180  
Lussemburgo

### **Revisore contabile del fondo**

PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 2, rue Gerhard Mercator,  
L-2182' Lussemburgo

### **Consulente legale**

Clifford Chance, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330  
Lussemburgo

### **Amministrazione centrale**

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,  
5, rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo

## 22. Comparti

### Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration EUR Bond Fund

### Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund

### Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund

#### Obiettivo e politica d'investimento

La moneta indicata nel nome del comparto è solo la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore patrimoniale netto, e non la moneta d'investimento del comparto.

Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi moneta.

L'obiettivo di questi comparti è ottenere un reddito regolare nella relativa moneta di riferimento.

I comparti investono il loro patrimonio principalmente in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) a livello globale con scadenze brevi e medie.

Almeno due terzi del patrimonio netto totale di ciascun comparto devono essere investiti negli strumenti a tasso fisso summenzionati, dalla fascia bassa investment grade (con rating non inferiore a "BBB-" secondo Standard & Poor's o a "Baa3" secondo Moody's, o ritenuti di qualità simile a giudizio della società di gestione) fino a titoli di debito di qualità più alta di emittenti societari.

I comparti possono utilizzare, nel rispetto dei limiti d'investimento indicati nel prospetto informativo, tecniche e strumenti per ridurre il rischio di tasso d'interesse dei titoli di debito con scadenza più lunga.

La percentuale del patrimonio del comparto che può essere soggetta a total return swap non può superare al massimo il 10 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. Si prevede in generale che il nozionale di questi total return swap resti compreso tra lo 0 e il 10 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. In determinate circostanze tale percentuale può essere superiore.

La somma dei valori nozionali tiene conto del valore assoluto dell'esposizione nozionale di tutti i total return swap utilizzati dal comparto. L'entità prevista di questi total return swap costituisce un indicatore dell'intensità di utilizzo dei total return swap all'interno del comparto. Essa non rappresenta tuttavia necessariamente un indicatore dei rischi d'investimento legati a questi strumenti, poiché non tiene conto di alcun effetto di netting o di copertura.

#### Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

#### Indicazioni relative a rischi particolari

Considerato che il comparto può investire in titoli di debito lower investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per il grado di rischio più elevato.

Questi comparti sono molto conservativi e dovrebbero registrare una crescita lenta ma continua. Sono improbabili flessioni dei prezzi su un orizzonte di un anno.

#### Profilo dell'investitore tipico

I comparti sono adeguati per gli investitori alla ricerca di un investimento che offra lo stesso reddito degli investimenti obbligazionari a breve termine, ma senza esposizione al rischio di tasso d'interesse normalmente associato a tale reddito.

#### Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo in qualità di gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione di questo comparto.

#### Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o

ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".

## Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund

### Obiettivo e politica d'investimento

La moneta indicata nel nome del comparto è solo la moneta di riferimento, che serve per il calcolo della performance e del valore patrimoniale netto, e non la moneta d'investimento. Gli investimenti possono essere denominati in qualsiasi moneta. L'obiettivo di questi comparti è generare un reddito regolare, coperto contro l'inflazione, nella relativa moneta di riferimento.

Ciascun comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo a livello globale in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (inclusi i titoli emessi a sconto), indicizzati all'inflazione e di qualità medio/alta (con rating non inferiore a "BBB-" secondo Standard & Poor's o a "Baa3" secondo Moody's, o ritenuti di qualità simile a giudizio della società di gestione). Al fine di ottenere la diversificazione della gamma degli emittenti, di permettere una maggiore flessibilità nella gestione della duration e di coprire il rischio di inflazione nei mercati in cui non sono disponibili titoli di debito inflation linked, la protezione contro l'inflazione può essere costruita sinteticamente.

Una protezione sintetica contro l'inflazione viene costruita coprendo il rischio di inflazione mediante l'utilizzo di swap sull'inflazione stipulati con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di transazioni. Combinando una obbligazione a rendimento nominale e uno swap sull'inflazione, si ottiene un titolo di debito sintetico indicizzato all'inflazione. Gli swap sull'inflazione proteggono l'investitore dal rischio di inflazione allo stesso modo dei titoli di debito indicizzati all'inflazione, sostituendo il tasso di inflazione atteso con il tasso di inflazione effettivo.

Tali transazioni vengono effettuate nella moneta in cui sono denominati i valori patrimoniali per cui si desidera la copertura, a meno che in tale moneta non vi siano sufficienti strumenti di copertura o non siano convenienti in termini di costi. In tal caso, il comparto può utilizzare anche strumenti in altre monete, se vi è la probabilità che tali monete e quelle in cui sono denominati i valori patrimoniali per cui si desidera la copertura siano esposte a oscillazioni simili.

La percentuale del patrimonio del comparto che può essere soggetta a total return swap non può superare al massimo il 10 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. Si prevede in generale che il nozionale di questi total return swap resti compreso tra lo 0 e il 10 per cento del valore patrimoniale netto del comparto, calcolato attraverso la somma dei valori nozionali dei total return swap. In determinate circostanze tale percentuale può essere superiore.

La somma dei valori nozionali tiene conto del valore assoluto dell'esposizione nozionale di tutti i total return swap utilizzati dal comparto. L'entità prevista di questi total return swap costituisce un indicatore dell'intensità di utilizzo dei total return swap all'interno del comparto. Essa non rappresenta tuttavia necessariamente un indicatore dei rischi d'investimento legati a questi strumenti, poiché non tiene conto di alcun effetto di netting o di copertura.

### Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

### Indicazioni relative a rischi particolari

Considerato che il comparto può investire in titoli di debito lower investment grade, i titoli di debito sottostanti possono presentare un rischio di downgrading o di default più elevato rispetto ai titoli di debito degli emittenti di prim'ordine. Il rendimento più elevato deve essere considerato come una compensazione per il grado di rischio più elevato.

Il meccanismo della copertura contro l'inflazione fa sì che la performance dei titoli di debito indicizzati all'inflazione sia superiore a quella delle obbligazioni a rendimento nominale quando l'inflazione effettiva è più alta dell'inflazione attesa. Viceversa, la performance delle obbligazioni a rendimento nominale è superiore a quella dei titoli di debito indicizzati all'inflazione quando l'inflazione effettiva è più bassa dell'inflazione attesa. Questi comparti sono conservativi e dovrebbero registrare una crescita moderata anche se per lo più continua. Non possono essere escluse leggere flessioni di prezzo su un orizzonte di un anno.

### Profilo dell'investitore tipico

Questi comparti sono indicati per gli investitori che ricercano un investimento obbligazionario di base e desiderano proteggersi dal rischio di inflazione. Essi permettono agli investitori di affidare gli impegnativi compiti della selezione e del monitoraggio dei titoli a un team di esperti qualificati. I

comparti sono particolarmente indicati per la diversificazione del portafoglio.

### Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo in qualità di consulente per gli investimenti affinché si occupi della gestione di questi comparti.

### Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore del patrimonio netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore del patrimonio netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".

### Valore patrimoniale netto

A titolo di eccezione al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto" lit. a), al comparto Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund si applica quanto segue: i titoli detenuti quotati in borsa o regolarmente negoziati in borsa o regolarmente negoziati devono essere valutati al prezzo bid.

Se tale prezzo non è disponibile in un determinato giorno di negoziazione, trovano applicazione le norme definite al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", lettera a).

## Credit Suisse (Lux) Swiss Franc Bond Fund

### Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo principale di questo comparto è ottenere un reddito elevato e continuo, avendo riguardo alla stabilità del valore del patrimonio. Il comparto investe almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli di debito, obbligazioni, note, titoli simili a tasso fisso o variabile (compresi i titoli emessi a sconto) di emittenti pubblici, privati o semiprivati, denominati nella moneta di riferimento del comparto.

Fino a un terzo del patrimonio complessivo del comparto può essere investito in monete diverse dalla relativa moneta di riferimento.

Il comparto può investire in strumenti di contingent convertible fino a un massimo del 5 per cento del patrimonio complessivo.

### Esposizione complessiva

L'esposizione complessiva del comparto verrà calcolata in base all'approccio fondato sugli impegni (commitment approach).

### Indicazioni relative a rischi particolari

Questo comparto è conservativo e dovrebbe registrare una crescita moderata anche se per lo più continua. Non possono essere escluse leggere flessioni di prezzo su un orizzonte di un anno.

Gli strumenti di contingent convertible possono essere convertiti da obbligazioni in azioni o svalutarsi qualora si manifestino particolari eventi (cosiddetti "mechanical trigger"). La conversione in azioni o la svalutazione possono comportare una perdita di valore significativa. Nell'eventualità di una conversione, le azioni ricevute possono presentare uno sconto rispetto al corso azionario che quell'azione presentava al momento dell'acquisto dell'obbligazione, comportando così un maggior rischio di subire una perdita di capitale. In aggiunta o quale conseguenza dei "mechanical trigger", gli strumenti di contingent convertible possono essere soggetti a "point of non-viability trigger" che implicano le stesse conseguenze, ossia la conversione in azioni o la svalutazione. Questi "point of non-viability trigger" vengono attivati in base alla valutazione delle prospettive di solvibilità dell'emittente da parte delle autorità regolamentari. Alcuni titoli di debito societari subordinati possono essere "callable", ossia possono essere rimborsati dall'emittente in una data specifica e a un prezzo prefissato. Nell'eventualità che tali titoli di debito non siano rimborsati alla data di rimborso specificata, l'emittente può estenderne la scadenza a tempo indeterminato e rinviare o ridurre il pagamento della cedola. Il merito creditizio dei titoli di debito privi di rating non è misurato con riferimento a un'agenzia di rating indipendente. I titoli di debito societari subordinati comportano un rischio di perdita maggiore rispetto ai titoli di debito societari senior, anche se sono emessi dallo stesso emittente. Si raccomanda agli investitori di considerare i rischi relativi agli investimenti in strumenti di contingent convertible descritti al capitolo 7, "Fattori di rischio".

### Profilo dell'investitore tipico

Il comparto è adeguato per gli investitori che cercano una esposizione di base di tipo obbligazionario nella moneta di riferimento del singolo comparto, ma che preferiscono affidare gli impegnativi compiti della selezione e del monitoraggio dei titoli a un team di professionisti esperti, investendo a costi contenuti in un mercato dei capitali particolarmente indicato ai fini della diversificazione del portafoglio.

### Gestore degli investimenti

La società di gestione ha nominato Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, Zurigo in qualità di gestore degli investimenti affinché si occupi della gestione di questo comparto.

### Adeguamento del valore patrimoniale netto (single swing pricing)

Il valore patrimoniale netto calcolato in conformità al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto" sarà aumentato fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di sottoscrizione, o ridotto fino al 2 per cento massimo per quota, qualora si verifichi un eccesso netto di richieste di rimborso, rispetto alle richieste ricevute nel giorno di valutazione in questione.

In circostanze di carattere eccezionale, la società di gestione potrà, nell'interesse dei titolari delle quote, decidere di aumentare il soprammenzionato fattore massimo di oscillazione (swing factor). In tale caso la società di gestione informerà gli investitori in conformità a quanto disposto nel capitolo 13, "Informazioni per i titolari delle quote".

### Valore patrimoniale netto

A titolo di eccezione al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", lettera a), si applica quanto segue: i titoli detenuti quotati in borsa o regolarmente negoziati in borsa o regolarmente negoziati devono essere valutati al prezzo bid.

Se tale prezzo non è disponibile in un determinato giorno di negoziazione, trovano applicazione le norme definite al capitolo 8, "Valore patrimoniale netto", lettera a).





Credit Suisse Fund Management S.A.  
5, rue Jean Monnet  
L-2180 Lussemburgo  
[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)